

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze politiche,
Relazioni Internazionali,
Diritti Umani



Rifugiati climatici: Una nuova frontiera del diritto d'asilo in Italia
ed Europa

Relatore: Prof. PAOLO DE STEFANI

Laureanda: ELENA BONATO

Matricola N. 2010095

Anno Accademico 2022/2023

*A mia Madre, mia Zia, e mia Nonna
le Donne che mi hanno insegnato e
plasmato ad essere quella che sono*

INDICE

Capitolo 1: Introduzione

- 1.1 Contestualizzazione del problema dei rifugiati climatici.....1
- 1.2 Scopo ed obiettivi della tesi: valutare le criticità e le sfide nell'affrontare il problema dei rifugiati climatici e trarre conclusioni utili per futuri interventi.....4

Capitolo 2: Il diritto d'asilo e i rifugiati climatici

- 2.1 Definizione di diritto d'asilo.....7
- 2.2 Evoluzione del concetto di rifugiato climatico.....9
- 2.3 Cause e impatti del cambiamento climatico sui movimenti migratori.....13
- 2.4 Riconoscimento legale dei rifugiati climatici a livello internazionale.....15

Capitolo 3: Studio di caso: I rifugiati climatici in Haiti

- 3.1 Contesto geografico, climatico e socio-economico di Haiti.....22
- 3.2 Eventi climatici estremi e loro impatto sulla popolazione haitiana.....25
- 3.3 Risposta delle autorità haitiane e della comunità internazionale.....28

Capitolo 4: La normativa italiana sul diritto d'asilo e i rifugiati climatici

- 4.1 Principi e strumenti normativi dell'Unione Europea in materia di asilo.....31
- 4.2 Ruolo dell'UE nel trattamento dei rifugiati climatici.....35
- 4.3 Analisi dei meccanismi di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri.....37
- 4.4 Quadro normativo italiano relativo al diritto d'asilo.....39
- 4.5 Approccio italiano ai rifugiati climatici: analisi delle politiche e dei provvedimenti adottati.....43

4.6 Implicazioni e criticità della normativa italiana sui rifugiati climatici.....46

Capitolo 5: Conclusioni

5.1 Sintesi dei risultati emersi dalla ricerca.....48

5.2 Considerazioni finali ed idee per futuri interventi.....51

Bibliografia.....

Sitografia.....

Ringraziamenti.....

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contestualizzazione del problema dei rifugiati climatici

Il fenomeno migratorio è un fenomeno che ha sempre fatto parte della storia dell'umanità; da sempre, infatti, l'uomo si sposta in cerca di un luogo migliore dove poter insediarsi. Fin dai tempi antichi il genere umano si è anche spostato per motivi ambientali, è migrato per trovare delle condizioni climatiche favorevoli, migliori, aree più ricche dove poter coltivare e cacciare. Anche dopo aver scelto la sedentarietà, dopo aver costruito villaggi e città, lo sportarsi ed il migrare hanno sempre caratterizzato la storia dell'umanità.

Il termine "rifugiati climatici" si riferisce a persone che sono costrette a lasciare le proprie case o territori di origine a causa di cambiamenti ambientali e climatici significativi, come siccità, inondazioni, desertificazione, aumento del livello del mare e altri fenomeni legati al cambiamento climatico. Questi cambiamenti ambientali possono minacciare la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità delle comunità, costringendo le persone a spostarsi in cerca di un ambiente più sicuro e vivibile. Il problema dei rifugiati climatici è sempre più rilevante ed urgente a livello globale, poiché il cambiamento climatico sta accelerando e avrà impatti significativi sulla mobilità umana.

Ufficialmente, l'espressione "rifugiato climatico" è un'espressione che si può considerare errata poiché non si basa su nessuna norma presente nel diritto internazionale¹. Non riflette, d'altronde, la complessità con cui il clima e la mobilità umana interagiscono tra loro in un articolato rapporto di cause ed effetti.² Il "rifugiato climatico" non è riconducibile alla definizione della Convenzione sui

¹Ibidem

²Alessio Lanni, "Esistono i "rifugiati climatici"?", Associazione Carta di Roma, 2019
<https://www.cartadiroma.org/osservatorio/factchecking/esistono-rifugiati-climatici/>

rifugiati di Ginevra (1951)³, che lo individua come qualcuno che ha attraversato una frontiera internazionale «a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per un'opinione politica»⁴.

Le cause che portano le persone a divenire rifugiati climatici sono complesse e spesso interconnesse con altre questioni di tipo sociale, economico e politico del Paese in cui si trovano. Ad esempio, l'aumento delle ondate di siccità può ridurre le risorse idriche e agricole, portando alla perdita di mezzi di sussistenza e creando tensioni sociali. Questi conflitti interni possono quindi spingere le persone a migrare verso altre regioni o Paesi⁵.

Con la “crisi climatica” attuale, come propone di chiamarla il Guardian al posto di cambiamento climatico⁶, si è acuita sia la potenza sia l'assiduità dei disastri geofisici, i quali sono difficili da prevedere, e che obbligano alla fuga milioni di persone⁷. Secondo l'Internal Displacement Monitoring Centre⁸ solo l'anno scorso 17,2 milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa fenomeni distruttivi e di rischi meteorologici⁹. Si tratta enormi movimenti di uomini e di donne all'interno del loro stesso paese o in quelli confinanti¹⁰.

In generale, si può dire che i rifugiati climatici sono persone costrette a lasciare le loro la propria città od il proprio Paese a causa di eventi climatici estremi. Come

³Valentina Carlino, “La tutela giurisdizionale nella procedura per il riconoscimento del diritto di asilo : un'analisi comparata sull'effettività in Italia e in Francia”, HAL open science, 2020

⁴Alessio Lanni, “Esistono i “rifugiati climatici”?”, Associazione Carta di Roma, 2019

⁵UNHCR, “Cambiamenti climatici e migrazioni forzate dovute a catastrofi naturali”, 2021

⁶Ibidem

⁷Alessio Lanni, “Esistono i “rifugiati climatici”?”, Associazione Carta di Roma, 2019

⁸L'IDMC si occupa del monitoraggio della situazione delle persone sfollate secondo i principi del Diritto internazionale dei diritti umani e del Diritto internazionale umanitario, come riaffermato nei Principi guida sulle persone sfollate, e si impegna per una risposta più concreta ai bisogni di protezione e assistenza di tali persone presso le autorità nazionali, gli stati donatori, le organizzazioni internazionali e altri importanti stakeholders

⁹Ibidem

¹⁰Alessio Lanni, “Esistono i “rifugiati climatici”?”, Associazione Carta di Roma, 2019

riporta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni¹¹, i rifugiati climatici sono la conseguenza diretta e inevitabile dei cambiamenti climatici ed il loro numero potrebbe raggiungere i 200 milioni entro il 2050¹².

Benché il problema dei rifugiati climatici riguardi maggiormente Paesi poveri ed in via di sviluppo, il cambiamento climatico e le sue conseguenze è una questione globale che necessita ed esige non solo soluzioni a lungo termine, ma anche la cooperazione internazionale, cioè di tutti i Paesi, anche e soprattutto di quelli più ricchi e che apparentemente possono sembrare non colpiti dai eventi naturali estremi.

Vi sono molte organizzazioni internazionali e nazionali che si occupano dei rifugiati climatici, tra cui il Consiglio Norvegese per i Rifugiati¹³, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati¹⁴, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e altre ancora.

Oggi, nell'era degli Stati sovrani, è lo stato che decide se ad un cittadino straniero è permesso entrare e risiedere entro i proprio confini. Sebbene il diritto d'asilo sia riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), è lo Stato sovrano che effettivamente decide a chi garantirlo. La definizione di rifugiato non esplicita la causa ambientale come uno dei possibili motivi per i quali si possa chiedere l'asilo in un Paese straniero, quindi diventa ora difficile capire come si possa risolvere questa situazione, visto che il cambiamento climatico ed i disastri

¹¹L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è stata fondata nel 1951, l'OIM è la principale organizzazione intergovernativa attiva in ambito migratorio. Con sede a Ginevra, è attualmente composta da 174 Stati membri, tra cui la Svizzera. Nel 2016 l'OIM è stata integrata nel sistema delle Nazioni Unite come organizzazione associata
<https://italy.iom.int/it/news/oim/unicef-lanciate-nuove-linee-guida-sulla-protezione-dei-bambini-migranti-il-cambiamento-climatico>

¹²Erika Moranduzzo, "I rifugiati climatici: le vittime invisibili del cambiamento climatico", Italian Climate Network, 2023

¹³NRC (Norwegian Refugee Council / Consiglio per i Rifugiati in Norvegia) - ONG indipendente e umanitaria che fornisce assistenza, protezione e soluzioni durature nel tempo ai rifugiati e ai profughi

¹⁴L'ACNUR è chiamato ad assicurare la protezione internazionale dei rifugiati e si impegna ad alleviare il loro stato di bisogno. Opera conformemente al proprio statuto e si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo statuto dei rifugiati (firmata a Ginevra) nonché sul relativo Protocollo del 1967. Il diritto internazionale in materia di rifugiati rappresenta il quadro normativo fondamentale per le attività umanitarie dell'ACNUR

naturali ad esso collegati stanno portando milioni di persone a lasciare la propria casa, la propria vita, in cerca di un nuovo posto dove stabilirsi.

Una delle più antiche motivazioni che da sempre hanno accompagnato l'essere umano a spostarsi di luogo in luogo permane nel peggioramento delle condizioni dell'eco sistema in cui egli si era stabilito, l'impovertimento del territorio e il generale degrado ambientale¹⁵. Oggigiorno, tuttavia, il degrado e lo sconvolgimento dell'ecosistema non sono ancora motivi fondanti e giuridicamente riconosciuti per i quali una persona possa chiedere asilo¹⁶.

1.2 Scopo ed obiettivi della tesi

Il principale scopo di questa tesi è quello di valutare le criticità e le sfide nell'affrontare il problema dei rifugiati climatici. Ciò implica un'analisi delle cause, delle conseguenze e delle soluzioni possibili per gestire il fenomeno dei rifugiati climatici in modo efficace ed umanitario.

Gli obiettivi specifici della tesi includono: l'analizzare i casi di studio esistenti riguardanti rifugiati climatici od eventi di migrazione legati al cambiamento climatico in diverse regioni del mondo, per comprenderne i fattori chiave e le dinamiche coinvolte; l'individuazione delle criticità e le lacune nel quadro legale e normativo internazionale riguardante i rifugiati climatici, comprese le sfide nell'ottenere protezione legale e assistenza umanitaria adeguata; l'esplorare le strategie e le politiche attuali adottate a livello nazionale, europeo ed internazionale per affrontare i rifugiati climatici, identificando buone pratiche e possibili aree di miglioramento; il trarre conclusioni e fornire raccomandazioni utili per futuri interventi politici, normativi e umanitari riguardanti i rifugiati climatici; ed infine, il sensibilizzare l'opinione pubblica e contribuire alla

¹⁵Ibidem

¹⁶Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", Luiss, 2016

consapevolezza del problema dei rifugiati climatici, promuovendo una maggiore comprensione e solidarietà verso le persone colpite dai cambiamenti ambientali.

La presente tesi si propone quindi di analizzare il diritto d'asilo e come questo si proietta sui rifugiati climatici i rifugiati climatici, con particolare attenzione alla nuova normativa italiana ed europea, ed attraverso uno studio di caso specifico su Haiti. L'obiettivo principale è esaminare l'approccio normativo esistente e valutare le sfide e le opportunità nella protezione dei rifugiati climatici, nonché fornire una comprensione più approfondita del contesto specifico di Haiti e delle sue implicazioni nel contesto più ampio dei rifugiati climatici. Come sarà successivamente presentato, legalmente e giuridicamente non esiste una definizione di rifugiati climatici, perciò i movimenti migratori legati solo ed esclusivamente al cambiamento climatico non sono ancora riconosciuti. Infatti, solitamente i Paesi maggiormente colpiti dai disastri naturali sono anche affetti da instabilità politica e povertà economica.

Risolvere il problema dei rifugiati climatici richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga aspetti scientifici, sociali, legali e politici. Questa tesi mira a fornire una base informativa solida per affrontare una delle sfide più urgenti e complesse dei nostri giorni.

La geopolitica del ventunesimo secolo è significativamente influenzata dalle migrazioni e dai cambiamenti ambientali e climatici. Sebbene le politiche pubbliche (policies) affrontino ancora i suddetti problemi come fenomeni separati dai flussi migratori, in realtà si tratta di questioni profondamente interconnesse che stanno ricevendo crescente attenzione sia da parte dei politici accademici che internazionali, come ad esempio la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC¹⁷), che si è riunita a Glasgow, in Scozia, ed ha istituito una Task Force specifica sugli sviluppi e sulla questione delle condizioni climatiche estreme¹⁸.

¹⁷Il segretariato dell'UNFCCC (UN Climate Change) è l'organismo delle Nazioni Unite incaricato di sostenere la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico. UNFCCC sta per Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La Convenzione ha un'adesione quasi universale (198 partiti) ed è il trattato che ha poi portato all'Accordo di Parigi del 2015

La tesi si articola in diversi obiettivi. In primo luogo, si analizza il concetto di diritto d'asilo e la sua evoluzione nel contesto dei rifugiati climatici. Si esaminano le cause e gli impatti del cambiamento climatico sui movimenti migratori, compresa l'emergere dei rifugiati climatici come categoria specifica di migranti. Successivamente, viene investigata la nuova normativa italiana riguardo al diritto d'asilo e i rifugiati climatici, valutandone l'efficacia e le sfide connesse. Si analizza anche la normativa europea relativa al diritto d'asilo e i rifugiati climatici, focalizzando sul ruolo e l'impegno dell'Unione Europea in questo ambito, compresi i meccanismi di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri. La normativa italiana, evidentemente, si deve allineare e conformare a quella europea. Attraverso lo studio di caso su Haiti, si esamina il contesto geografico, climatico e socio-economico del paese, concentrandosi sugli eventi climatici estremi che hanno colpito la popolazione e le risposte adottate sia dalle autorità haitiane sia dalla comunità internazionale. Si valutano le criticità e le sfide affrontate nell'affrontare il problema dei rifugiati climatici in Haiti, al fine di trarre conclusioni utili per futuri interventi. Infine, la tesi propone nuove idee per migliorare la normativa italiana ed europea riguardante i rifugiati climatici e promuovere una maggiore protezione e inclusione. Si sottolinea l'importanza di bilanciare la crescita economica con la conservazione dell'ambiente, l'adozione di fonti energetiche rinnovabili e l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per affrontare le sfide del cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile

¹⁸Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spina, Fulvio V. Paleologo, "Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali", Università di Palermo, 2018

Capitolo 2

Il diritto d'asilo e i rifugiati climatici

2.1 Definizione di diritto d'asilo

Il diritto d'asilo è il diritto di uno Stato, in virtù della sua sovranità territoriale e nell'esercizio della sua discrezionalità, di consentire ad un cittadino straniero di entrare e risiedere, e tale Stato ha il diritto di opporsi all'esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona¹⁹. Il diritto d'asilo è garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)²⁰, articolo 14. Il diritto d'asilo è un principio giuridico internazionale che garantisce protezione e sicurezza ad individui che sono stati costretti a fuggire dai loro paesi d'origine a causa di persecuzioni, conflitti armati, violazioni dei diritti umani od altre forme gravi di violenza. Il diritto d'asilo mira a fornire un luogo sicuro ed ospitale per coloro che sono in pericolo e non possono trovare protezione nel proprio Paese d'origine.

Il diritto d'asilo è riconosciuto sia dal diritto internazionale sia dalle leggi nazionali di molti Paesi. Le persone che cercano asilo sono definite "richiedenti asilo" ed hanno il diritto di presentare una domanda di asilo al fine di ottenere uno status protetto nel Paese nel quale cercano rifugio. L'asilo può essere concesso in diverse forme, come asilo politico, asilo umanitario od asilo temporaneo, a seconda delle circostanze specifiche e delle leggi nazionali. Proteggere i diritti umani dei rifugiati è indispensabile poiché questi ultimi si definiscono rifugiati, quando nel proprio Paese d'origine i diritti umani fondamentali vengono a mancare, o sono sistematicamente violati, come il diritto alla vita ed il diritto alla

¹⁹Il diritto d'asilo esposto in UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, Italia

²⁰La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) del 1948 è il documento ispiratore della legislazione internazionale sui diritti inalienabili dell'uomo

sicurezza della persona. Il diritto dei rifugiati e la protezione dei diritti umani condividono uno stretto legame e la logica *latu sensu* umanitaria²¹.

“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” cita l’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948²². “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” espone l’articolo 10 della Costituzione italiana²³. Proprio da questi principi fondamentali derivano le norme che regolano le richieste di asilo e protezione, e questi due articoli fondamentali riguardano sia il diritto internazionale sia quello nazionale italiano.

Ogni persona che fugga da persecuzioni nel proprio Paese ha il diritto di chiedere una qualche forma di protezione internazionale. Il diritto d’asilo è un diritto fondamentale che viene garantito alle persone che esaudiscono i criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati²⁴. Si tratta di un obbligo internazionale per gli Stati aderenti, tra cui figurano gli Stati membri dell’Unione europea²⁵. L’Unione europea ha recepito ed incorporato nel proprio ordinamento i criteri per l’acquisizione della protezione internazionale, ed ha ampliato il concetto di protezione internazionale, creando così una categoria di beneficiari di protezione internazionale aggiuntiva rispetto ai rifugiati, cioè quella dei beneficiari di protezione sussidiaria²⁶.

²¹Antonio Marchesi, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, 2021

²²*Ibidem*

²³ Camilla Barbisan, “Diventare uomini nella migrazione. Il viaggio di giovani uomini afgani verso l’Italia”, Università Ca’ Foscari, 2020

²⁴<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum#:~:text=Chiunque%20fugga%20da%20persecuzioni%20o,relativa%20allo%20status%20dei%20rifugiati>

²⁵*Ibidem*

La Convenzione di Ginevra (1951)²⁷ è fondata proprio sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani; questa Convenzione garantisce una definizione giuridica del termine rifugiato, la quale è condivisa su una base multilaterale²⁸.

2.2 Evoluzione del concetto di rifugiato climatico

Il concetto di "rifugiato climatico" è un termine relativamente recente ed ha avuto un'evoluzione nel contesto delle sfide poste dalla crisi climatica. Mentre il diritto d'asilo, tradizionalmente, è garantito a chi ha affrontato persecuzioni e conflitti, il cambiamento climatico ha portato a una nuova forma di migrazione forzata causata da eventi climatici estremi e cambiamenti ambientali. Negli ultimi anni, il dibattito sulla definizione ed il riconoscimento dei rifugiati climatici è diventato sempre più rilevante a livello internazionale. Ciononostante, non esiste ancora un quadro legale globale definito per il riconoscimento di questa categoria di rifugiati, e le definizioni e le responsabilità sono ancora oggetto di discussione tra i Paesi della comunità internazionale.

Sulla migrazione la letteratura tradizionale tende ad ignorare del tutto la relazione che esiste tra le condizioni ambientali in cui gli individui vivono²⁹, tuttavia esse possono essere motivo di fascino attrattivo o di fuga, a seconda che esse siano rispettivamente vantaggiose in termini sopravvivenza e di ricchezza ambientale, o scarse di materie prime ed epicentro di calamità naturali³⁰. Infatti, molti tra i più

²⁶<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum#:~:text=Chiunque%20fugga%20da%20persecuzioni%20o,relativa%20allo%20status%20dei%20rifugiati>

²⁷La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 è stata firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine "rifugiato" e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli

²⁸Istituto di studi politici "S. Pio V" e Centro studi e ricerche IDOS, "Ospiti indesiderati, il diritto d'asilo a 70 anni dalla Convenzione ONU sui rifugiati", Roma, 2022

²⁹Ibidem

celebri scrittori su questo tema, ovvero quello dei flussi migratori, tenderebbero ad omettere il concetto di ambiente o clima. Questo succede poiché il cosiddetto concetto di ambiente non viene considerato come fondamentale quando si parla di migrazioni; l'allontanamento dal proprio Paese di origine, difatti, secondo la maggior parte dei ricercatori, è dovuto ad altre cause e mai, perlomeno unicamente, a problemi di tipo ambientale³¹. Cionondimeno, già nel 1988, secondo alcune stime del World Watch Institute³², si potevano contare ben 10 milioni di rifugiati climatici in tutto il mondo³³.

Nel 1979 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha pubblicato un manuale³⁴, il *UNHCR Handbook*³⁵. In questo manuale sono state delineate le linee guida per i governi nazionali in merito a procedure e criteri da seguire per la determinazione dello status di rifugiato³⁶. Queste linee guida però non includono tutte quelle persone che sono vittime di disastri ambientali, poiché *“the events that cause displacement must 'derive from the relations between the*

³⁰Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

³¹Emanuele Bompan, “Rifugiati climatici e ambientali, arriva il riconoscimento giuridico in Italia”, Oltremare, 2021

³²Il Worldwatch Institute è un'organizzazione di ricerca ambientale a livello globale con sede a Washington, D.C. Worldwatch è stato nominato come uno dei primi dieci centri di ricerca per lo sviluppo sostenibile di Globescan Survey of Sustainability Experts

³³David Keane, “The Environmental Causes and Consequences of Migration: a search for the meaning of “Environmental Refugees”, in Georgetown Int'l Env'tl. Law Review, 2003-2004

³⁴<https://www.unhcr.org/it/risorse/documenti-e-pubblicazioni/manuali-rapporti/>

³⁵Il “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” è destinato ai funzionari degli Stati contraenti incaricati di valutare lo status di rifugiato. I criteri presentati in questo manuale consistono principalmente in un commento alla definizione di “rifugiato”, così come appare nella Convenzione del 1951 e nel Protocollo del 1967, che si fonda sull'esperienza maturata dall'UNHCR. Questo manuale è stato concepito come una guida pratica relativa ai rifugiati, utile per chi deve determinare l'attribuzione dello status ma interessante anche per quanti si occupano dei problemi dei rifugiati

³⁶Kara K. Moberg, “Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons Displaces Necessary Protection”, Iowa Law Review, 2009

State and its nationals', omitting persons displaced due to the environment from the definition of refugee in international law"³⁷.

La definizione di “rifugiati climatici” è stata coniatada Essam El-Hinnawi nel 1985 ed ufficialmente utilizzata per la prima volta nell’United Nations Environment Programme³⁸ (UNEP) report³⁹. Con il termine rifugiati climatici si intendeva identificare: *“those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life. By ‘environmental disruption’ in this definition is meant any physical, chemical, and/or biological changes in the ecosystem (or resource base) that render it, temporarily unsuitable to support human life”*⁴⁰. Successivamente, sono state identificate e pubblicate ulteriori definizioni sulla nozione di rifugiato climatici, nessuna delle quali, tuttavia, capace di affermarsi come ufficiale, inequivocabile, ed internazionalmente riconosciuta⁴¹. L’ampio margine dei migranti che possono essere definiti ambientali viene splendidamente esposto nel lavoro di Diane C. Bates del 2002, nel quale l’autrice propone un’ottima distinzione sulla base di alcuni criteri come, per esempio, l’origine, la durata e l’intenzionalità, correlati

³⁷Jane McAdam, “Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards”, UNHCR, Division of International Protection, 2011

³⁸Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme*, UNEP). La sua sede principale è a Nairobi (Kenya). L’UNEP è stato istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972 in seguito alla Conferenza di Stoccolma sulla protezione dell’ambiente. Il suo mandato è quello di coordinare le attività con finalità ambientali degli organismi internazionali e di promuovere l’azione degli Stati

³⁹Steve Lonergan, “The role of Environmental Degradation in Population Dispacement”, Environmental Change and Security project Report, 1998

⁴⁰Elena Piasentin, “Escaping climate change: Who are the “environmental migrants” in international law?”, pubblicazione online, 2016

⁴¹Koko Warner, Mo Hamza, Fabrice G. Renaud, Alex Julca , “Climate change, environmental degradation and migration”, 2009

alle caratteristiche dei difficoltà date dalla crisi climatica che possono conseguentemente portare a “*environmental refugees*”⁴².

Il Dipartimento svizzero degli affari esteri, l' Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e il Gruppo per la politica dei rifugiati si sono riuniti a Nyon⁴³, nel 1992, per una conferenza internazionale, alla quale hanno partecipato esperti internazionali di clima e migrazione, nonché rappresentanti di governi e organizzazioni non governative⁴⁴. L'obiettivo di questa Conferenza era di aggiungere nuovo vigore ad un dibattito iniziato qualche anno prima proprio sui rifugiati climatici, cui interrogativo fondamentale da risolvere era se la crisi climatica e la componente ambientale fossero effettivamente cause degne di essere riconosciute giuridicamente in materia di rifugiati e richiedenti asilo⁴⁵. Durante questo dibattito si crearono due correnti opposte: i massimalisti ed i minimalisti. Secondo la corrente massimalista, di cui facevano parte specialmente esperti geografi, i cambiamenti climatici erano in grado di causare modelli meteorologici vari e distinti⁴⁶. In particolare, tra i numerosi fattori che influenzano la migrazione, l'approccio massimalista tendeva ad isolare la singola componente climatica, portando alla conclusione che il degrado ambientale fosse sufficiente ad influenzare la decisione di alcune popolazioni di spostarsi in altri luoghi, sia entro i confini del proprio Paese sia al di fuori⁴⁷.

⁴²Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

⁴³IOM, Migration and the Environment, an International Conference, Nyon, Switzerland, January 19-22, 1992. Durante questa conferenza, il dibattito tra gli esperti presenti tentò di comprendere la traiettoria del fenomeno, immaginandone l' impatto futuro sulla base di casi individuali che supportavano la teoria secondo cui il cambiamento climatico stava già avendo notevoli ramificazioni su intere popolazioni. Inoltre , al fine di individuare le soluzioni politiche più adeguate da affrontare soluzioni politiche il problema, per affrontare il suddetto problema, o quantomeno per contrastarlo, hanno esaminato le possibili cause del cambiamento climatico che agiscono come motivazioni autentiche e personali che portano poi le persone a migrare

⁴⁴Ibidem

⁴⁵Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spena, Fulvio V. Paleologo, “Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali”, Università di Palermo, 2018

⁴⁶Ibidem

Sebbene la Conferenza di Nyon sia stata innovativa e fondamentale per il riconoscimento dei rifugiati climatici, di fatto non ha portato ad una conclusione che fosse soddisfacente. Infatti, non si è riusciti a trovare un punto d'incontro sulla definizione di rifugiati climatici, né tanto meno si è arrivati ad ideare delle policies su come affrontare questo problema. Evidentemente, non essendo gli esperti presenti alla Conferenza in affinità sulla questione della migrazione per motivi puramente ambientali, non è stato raggiunto un compromesso tra le due correnti⁴⁸.

2.3 Cause e impatti del cambiamento climatico sui movimenti migratori

Le cause del cambiamento climatico sono molteplici, tra cui l'aumento delle emissioni di gas serra provocate da attività umane, la deforestazione, l'urbanizzazione e l'uso intensivo di risorse naturali. Questi fattori hanno contribuito al riscaldamento globale ed ai cambiamenti climatici, che a loro volta hanno avuto impatti significativi sui movimenti migratori.

Le cause principali dei movimenti migratori causati dal cambiamento climatico includono le aree colpite da siccità prolungate, che riducono le risorse idriche e agricole, spingendo le persone a cercare migliori opportunità altrove; le inondazioni costiere e l'aumento del livello del mare, che minacciano le comunità costiere e portano a spostamenti verso regioni più elevate o più sicure; gli eventi meteorologici estremi, come uragani, cicloni e tifoni, che possono distruggere infrastrutture e mezzi di sussistenza, costringendo le persone a cercare rifugio altrove; la desertificazione ed il degrado ambientale, che rendono alcune regioni inospitali e non adatte alla vita umana. Gli impatti del cambiamento climatico sui movimenti migratori possono essere devastanti sia per le persone coinvolte sia per le comunità che poi accolgono queste persone. Questi movimenti possono causare tensioni sociali, sovraccaricare le risorse locali e creare sfide per i

⁴⁷Ibidem

⁴⁸Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spena, Fulvio V. Paleologo, "Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali", Università di Palermo, 2018

governi nel gestire il flusso di nuovi arrivati. I disastri ambientali sono eventi che non hanno confini spaziali o temporali; sono eventi efferati, che distruggono e sconvolgono le convivenze civili, la vita di persone, ed inducono al migrare⁴⁹. Scientificamente non esiste una definizione di disastro naturale; inoltre, tali disastri possono essere difficili da prevedere, prevenire e perciò l'essere in grado di contenerli può diventare un problema. Talvolta alcuni gruppi ed alcune popolazioni sono stati in grado di convivere con questi eventi catastrofici riconvertendo tecniche di costruzione e residenzialità, riducendo così gli impatti e producendo *disaster resilience*⁵⁰. Per di più, collegati alla crisi climatica, vi sono anche i disastri biologici, come epidemie e le infestazioni.

Calcolare esattamente quanti siano i rifugiati ambientali è difficile, non si conosce l'esatta cifra di tutte le persone che scappano a causa di eventi geofisici devastanti. Nonostante ciò, nel 1994, calcoli attendibili hanno stimato che vi fossero 25 milioni di migranti ambientali e che la cifra fosse destinata crescere⁵¹. Questa cifra serviva soprattutto per collocare e porre il problema delle migrazioni ambientali, ed in effetti oggi il numero di rifugiati climatici è aumentato rispetto agli anni Novanta. Nel 2020, uno degli anni più caldi che siano mai stati registrati, si sono verificate oltre 40 milioni di migrazioni interne in 149 Paesi; di queste migrazioni, più di 30 milioni sono state originate da eventi geofisici disastrosi come, ad esempio, uragani, alluvioni ed incendi⁵². La maggior parte di coloro che fuggono dalle proprie case a causa degli stravolgimenti del clima lo fa all'interno del loro stesso Paese od in Paesi confinanti. Perciò si può affermare che al momento crisi climatica non ha avuto effetti evidenti sui flussi migratori

⁴⁹Ibidem

⁵⁰Istituto di studi politici "S. Pio V" e Centro studi e ricerche IDOS, "Ospiti indesiderati, il diritto d'asilo a 70 anni dalla Convenzione ONU sui rifugiati", Roma, 2022

⁵¹Francesca Moretti, "I profughi ambientali", Altalex, 2021

⁵² Tiziana Bandini, "Il riconoscimento dei rifugiati ambientali e lo sviluppo del diritto", SafeGreen, 2021

globali. Ciononostante, i fenomeni legati alla crisi climatica hanno causato tre volte tanto il numero delle migrazioni rispetto alle migrazioni date dai conflitti⁵³.

2.4 Riconoscimento legale dei rifugiati climatici a livello internazionale

Il riconoscimento giuridico dei rifugiati climatici a livello internazionale è ancora una questione in evoluzione e molto dibattuta. Attualmente, non esiste un trattato od una convenzione internazionale specifica che definisca i rifugiati climatici o stabilisca un quadro giuridico globale per il loro riconoscimento e la loro protezione. Per queste ragioni di tipo prettamente legale, i rifugiati climatici non vengono ancora riconosciuti sul piano internazionale, legale e giuridico da nessuna convenzione. I rifugiati climatici non rientrano nella definizione di rifugiato accettata dalle Nazioni Unite o dai Paesi i quali hanno ratificato la Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra non riconosce la figura del "rifugiato climatico" perché non riconosce l'ambiente e la crisi climatica come una causa di persecuzione. Il termine "rifugiato climatico" non è stato approvato dall'UNHCR, che ritiene più precisamente riferirsi a persone sfollate nel contesto di disastri e cambiamenti climatici⁵⁴. Cionondimeno, alcuni organismi internazionali ed organizzazioni non governative stanno cercando di affrontare la questione e di sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi riguardo all'importanza di proteggere e assistere le persone colpite dal cambiamento climatico. Alcuni sforzi sono stati compiuti per includere i rifugiati climatici nei contesti di rifugiati e migranti a livello nazionale e regionale. Ad esempio, alcuni Paesi, come la Finlandia e la Svezia, hanno sviluppato leggi e politiche nazionali, seppur temporanee, per affrontare i flussi migratori legati al cambiamento climatico, anche se non vi è ancora un accordo universale sulle norme di riconoscimento e protezione.

⁵³ UNHCR, "Cambiamenti climatici e migrazioni forzate dovute a catastrofi naturali"
<https://www.unhcr.org/it/ambiente-catastrofi-naturali-e-cambiamenti-climatici/cambiamenti-climatici-e-migrazioni-forzate-dovute-a-catastrofi-naturali/>

⁵⁴Alessia Tomatis, "Cambiamenti climatici e migrazioni: prospettive di tutela a livello internazionale, europeo e italiano", Università degli studi di Firenze, 2020

Al livello internazionale si considera l'asilo non come un diritto soggettivo cui spetta all'individuo ottenerlo, bensì come un potere a discrezione dello Stato, cui compete decidere, nell'ambito dell'esercizio della propria sovranità, se concederlo⁵⁵. Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 10, co. 3, della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge⁵⁶. Nel diritto internazionale, non esiste una normativa specifica che regoli la condotta degli Stati in materia di asilo⁵⁷. Il garantire il diritto d'asilo può però sottostare a limitazioni; tali limitazioni sono prescritte nei trattati internazionali cui lo Stato ha ratificato, specie quelli di estradizione.

Lo sfollamento interno (Idp, internally displaced people⁵⁸) associato ai cambiamenti climatici ed ai disastri ambientali a lenta insorgenza, è un fenomeno complesso da descrivere e da rappresentare. Se, per esempio, un'alluvione è un fenomeno catastrofico ma allo stesso tempo localizzato, tranquillamente isolabile, gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'innalzamento dei livelli del mare o delle temperature, o ancora l'inquinamento delle acque e del suolo, sono fenomeni che più difficilmente e più raramente si possono circoscrivere⁵⁹. Il dato più palese è quello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati secondo il quale, entro il 2050, circa 200-250 milioni di persone si sposteranno per cause legate alla crisi climatica⁶⁰. Questo significa che presto, purtroppo, una persona su

⁵⁵<https://www.secondoprotocollo.it/2016/04/08/diritto-di-asilo-diritto-internazionale/>

⁵⁶Anna Avogaro, "Il colloquio di raccolta delle memorie delle persone richiedenti asilo. Preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale", Università Ca' Foscari, 2020

⁵⁷<https://www.secondoprotocollo.it/2016/04/08/diritto-di-asilo-diritto-internazionale/>

⁵⁸Come i rifugiati, gli sfollati interni – in inglese Internally Displaced Persons – sono civili costretti a fuggire da guerre o persecuzioni. A differenza dei rifugiati, però, non attraversano un confine internazionale riconosciuto. Restano quindi all'interno del Paese di origine. L'assistenza agli sfollati interni non rientrava nel mandato originario dell'UNHCR, definito dallo statuto dell'Agenzia, dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo del 1967 sul diritto dei rifugiati. <https://youtu.be/y0y9LvZnpgw>

⁵⁹Ibidem

quarantacinque nel mondo sarà un migrante ambientale; ma difficilmente si potrà capire quante persone oggi giorno a cause di dirette od indirette stiano già cercando un modo per fuggire ad avversità ambientali di origine antropica⁶¹.

Oggi, grazie ai risultati di agenzie e organizzazioni internazionali, possiamo affermare con sicurezza che vi sono più di 80 milioni di sfollati forzati nel mondo e che il numero degli sfollati ha superato i 26,3 milioni, mentre sono circa 45,7 milioni gli sfollati interni⁶². Nella categoria degli sfollati interni, però, non sono inclusi i rifugiati climatici, cioè le vittime di catastrofi naturali, che oggi raggiungono quasi i 25 milioni⁶³. Le persone che vengono considerate rifugiati climatici sono quelle persone che sono state forzate a lasciare i propri Paesi⁶⁴, le proprie terre, le proprie case a causa dell'erosione dei suoli e delle coste, dell'estrema siccità, dell'innalzamento del livello del mare, di eventi estremi, dall'inquinamento prodotto dall'uomo⁶⁵. L'inquinamento prodotto dall'uomo risulta in crescita esponenziale, in quanto il numero dei casi di versamenti di petrolio o di sostanze chimiche sia in acque salate sia in quelle dolci è in aumento e ciò nuoce sia agli ecosistemi sia alla popolazione⁶⁶. Frattanto, anche la deforestazione e la desertificazione costituiscono altre cause di movimento forzato di intere comunità, alla ricerca di luoghi abitabili all'interno o esterno dei propri confini⁶⁷.

⁶⁰Emanuele Bompan, "Rifugiati climatici e ambientali, arriva il riconoscimento giuridico in Italia", Oltremare, 2021

⁶¹Emanuele Bompan, "Rifugiati climatici e ambientali, arriva il riconoscimento giuridico in Italia", Oltremare, 2021

⁶²Ibidem

⁶³Tiziana Bandini, "Il riconoscimento dei rifugiati ambientali e lo sviluppo del diritto", SafeGreen, 2021

⁶⁴Giorgio Brizio, Tiziana Bandini, "Rifugiati climatici: uno status che non esiste per legge (ancora) ma esiste di fatto", Corriere della sera, Pianeta 2030, 2021

⁶⁵Tiziana Bandini, "Il riconoscimento dei rifugiati ambientali e lo sviluppo del diritto", SafeGreen, 2021

⁶⁶Ibidem

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ambientali evidenzia che *«le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84% dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo»*⁶⁸. Si è poi ritenuto che una nuova puntualizzazione su che cosa siano i disastri ambientali non sarebbe utile a garantire una maggiore tutela degli sfollati. I rifugiati climatici vengono definiti come rappresentanti di *climate-related displacement*⁶⁹, un riconoscimento che consente ai Guiding Principles on Internal Displacement⁷⁰ di potersi applicare anche nei confronti degli sfollati climatici⁷¹.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), rincrescendosi dell'assenza di un chiarimento accettato dalla comunità internazionale e dalle maggiori organizzazioni internazionali per le persone che migrano per motivi climatici ed ambientali, ha diffuso recentemente la definizione provvisoria di "migrante ambientale"⁷². I migranti ambientali, dato il parere dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono «persone o gruppi di persone che, per ragioni di improvvisi o progressivi cambiamenti nell'ambiente che hanno un impatto negativo sulle loro vite o sulle loro condizioni di vita, sono costrette a abbandonare le loro abitazioni, temporaneamente o permanentemente, e si trasferiscono all'interno del territorio o all'estero»⁷³. L'OIM, nel tentativo di

⁶⁷Tiziana Bandini, "Il riconoscimento dei rifugiati ambientali e lo sviluppo del diritto", SafeGreen, 2021

⁶⁸Alessio Lanni, Esistono i "rifugiati climatici"?, Associazione Carta di Roma, 2019

⁶⁹S.n, JOrnal, "I rifugiati climatici: chi e quanti sono", Emedicine, 2021

⁷⁰Questi Principi Guida rispondono ai bisogni specifici degli sfollati interni in tutto il mondo. Identificano diritti e garanzie relativi alla protezione delle persone dallo sfollamento forzato e alla loro protezione e assistenza durante lo sfollamento, nonché durante il ritorno o il reinsediamento e la reintegrazione

⁷¹S.n, JOrnal, "I rifugiati climatici: chi e quanti sono", Emedicine, 2021 <https://e-medine.org/it/rifugiati-climatici-cosa-e-quanti-sono/>

⁷²Governo italiano, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

catturare e far comprendere la complessità del tema, nella nozione di rifugiato climatico distingue che i migranti climatici non abbandonino il proprio Paese esclusivamente per eventi geofisici disastrosi, ma anche per il lento deterioramento delle condizioni ambientali⁷⁴. Per l'OIM, quindi, le migrazioni possono essere causate sia da processi che richiedono più tempo per essere effettivamente riconosciuti ed interpretati, sia da eventi improvvisi e repentini⁷⁵. Gli spostamenti possono concretizzarsi sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali; queste migrazioni, determinate da ragioni climatiche, possono essere sia forzate sia intraprese dopo il conseguimento di una deliberata scelta⁷⁶. La definizione di rifugiato climatico è consapevolmente approssimativa, e questo denota che la mobilità umana connessa alla crisi climatica può avvenire in diverse maniere⁷⁷. Infatti, tale mobilità può essere temporanea o permanente, forzata o volontaria, interna o internazionale, individuale o collettiva⁷⁸. L'Organizzazione internazionale Organizzazione per le Migrazioni definisce la migrazione climatica come una sottocategoria della migrazione ambientale determinata da un fenomeno particolare, ovvero i cambiamenti climatici⁷⁹. Con il trascorrere degli anni, e le evidenze scientifiche sempre più attendibili sulla crisi climatica, sono state formulate nuove definizioni, alcune delle quali con valenza legale⁸⁰, come quelle

⁷³S.n, JOrnal, "I rifugiati climatici: chi e quanti sono", Emedicine, 2021

⁷⁴OIM, UNICEF, Georgetown University, l'Università delle Nazioni Unite, "OIM/UNICEF: lanciate nuove linee guida sulla protezione dei bambini migranti per il cambiamento climatico", OIM UN Migration, 2022

⁷⁵OIM, World Migration Report, 2022

⁷⁶Global Compact sui Rifugiati. UNHCR The UN Refugee Agency, 2018

⁷⁷S.n, JOrnal, "I rifugiati climatici: chi e quanti sono", Emedicine, 2021

⁷⁸Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spena, Fulvio V. Paleologo, "Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali", Università di Palermo, 2018

⁷⁹L'OIM definisce le migrazioni climatiche come "movimenti di persone o gruppi di persone, che obbligati o per scelta, a causa di cambiamenti ambientali progressivi o improvvisi dovuti al cambiamento climatico, lasciano il loro abituale luogo di residenza, sia in modo temporaneo sia permanente, per spostarsi all'interno del proprio Paese o attraversando i confini di altri Stati". OIM, Glossary on migration, 2019

⁸⁰S.n, JOrnal, "I rifugiati climatici: chi e quanti sono", Emedicine, 2021

degli accordi di Cancún del 2010⁸¹. Questi accordi distinguono tre diversi tipi di “mobilità indotta dalla crisi climatica”: dislocamento, migrazione, rilocalizzazione pianificata. Si tratta in ogni caso di linee guida e non di obblighi in capo agli Stati, perché la tutela primaria grava sui governi nazionali e, come già detto in precedenza, non c'è un riconoscimento dello status di rifugiato climatico a livello internazionale e, di conseguenza, tanto meno a livello nazionale.

Nel 2015, però, al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti politici e civili è stata presentata la causa che il signor Teitiota aveva intrapreso contro la Nuova Zelanda. Il signor Teitiota è originario della Repubblica di Kiribati ed era residente proprio in quell'isola, la quale fa parte di un arcipelago del Pacifico. L'isola si trova a soli tre metri dal livello e del mare e negli anni, a causa della crisi climatica, le inondazioni erano state molto più frequenti e perciò l'acqua aveva provocato l'erosione del suolo adibito all'agricoltura e la contaminazione dell'acqua potabile⁸². Teitiota si è visto respingere tutte le domande di richiesta d'asilo dalla Nuova Zelanda, giacché le sue ragioni non erano accettate come valide per le richieste d'asilo. Così egli ha deciso di rivolgersi alle Nazioni Unite attraverso procedure di comunicazione individuale, perché la Nuova Zelanda stava minando al suo diritto alla vita, come previsto dall'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, considerando le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico nel suo Paese di origine⁸³. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che i Paesi non possono deportare persone che affrontano condizioni indotte dai cambiamenti climatici⁸⁴

⁸¹La 16a Conferenza dell'ONU sul clima (COP 16) si è conclusa l'11 dicembre 2010 a Cancun (Messico) con un accordo. La Conferenza si prefiggeva di intensificare gli sforzi per evitare le emissioni di gas serra al fine di prevenire un'eventuale lacuna al termine del primo periodo del Protocollo di Kyoto. La COP 16 ha inoltre deciso l'istituzione di un fondo per il clima e la creazione di meccanismi contro uno sfruttamento dannoso per il clima delle foreste nei Paesi in via di sviluppo

⁸²Alessandro Licata, Armando Massaniso, “Profughi ambientali: dall'esempio del caso Teitiota al consenso internazionale”, Osservatorio Diritti, 2022

⁸³Rainer Maria Baratti, “Il caso Ioane Tetiota c. Nuova Zelanda: degrado ambientale e Non-refoulement”, Large Movements, 2021

che violano il diritto alla vita⁸⁵. Questa sentenza, pronunciata dal Comitato delle Nazioni Unite nel 2020, stabilisce ora nuove aspettative che potrebbero rendere più facili le domande di richiesta d'asilo di persone che subiscono direttamente le conseguenze della crisi climatica.

In conclusione, il riconoscimento legale dei rifugiati climatici rappresenta una sfida complessa e cruciale per il diritto internazionale e la protezione dei diritti umani. Sono necessari una maggiore cooperazione internazionale ed uno sforzo collettivo per affrontare questo problema emergente e proteggere le persone vulnerabili colpite dagli impatti del cambiamento climatico.

⁸⁴Valentina Carlino, "La tutela giurisdizionale nella procedura per il riconoscimento del diritto di asilo : un'analisi comparata sull'effettività in Italia e in Francia", HAL open science, 2020

⁸⁵United Nations Human Rights, "Lo storico caso delle Nazioni Unite sui diritti umani apre la porta alle richieste di asilo legate al cambiamento climatico", Ginevra, 2020

Capitolo 3

Studio di caso: I rifugiati climatici in Haiti

3.1 Contesto geografico, climatico e socio-economico di Haiti

Come si può intuire dal titolo del presente capitolo, Haiti è il centro di questo caso studio. La storia e la collocazione geografica di Haiti sono peculiari⁸⁶, infatti Haiti è un Paese situato nella parte occidentale dell'isola di Hispaniola, nel Mar dei Caraibi⁸⁷. Haiti condivide l'isola con la Repubblica Dominicana, ma a differenza di quest'ultima, Haiti è stata storicamente caratterizzata da una maggiore vulnerabilità a sfide sociali, economiche e ambientali. Come egregiamente scrive Jared Diamond⁸⁸: “Entrambi sono Paesi poveri, afflitti dai problemi comuni a quasi tutte le ex colonie europee: governi deboli o corrotti, condizioni sanitarie infelici, agricoltura inefficiente e così via. Haiti, però, è messa molto peggio.”⁸⁹. Poi ancora: “È il Paese americano più povero e uno dei più poveri in assoluto, a esclusione di alcuni stati africani”⁹⁰.

Haiti è uno dei dieci Paesi più densamente popolati con oltre dieci milioni di abitanti⁹¹, uno dei Paesi con i tassi più elevati di povertà, con un prodotto interno

⁸⁶Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L’influenza della geografia e l’importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

⁸⁷Stefan Alscher, “Hispaniola” in EACH-FOR Environmental Change and Forces Migration Scenarios”, ATLAS Innoglobe Ltd, 2011

⁸⁸Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L’influenza della geografia e l’importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

⁸⁹Ibidem

⁹⁰Jared Diamond, “Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere”, Torino, 2005

⁹¹IDMC, “Global Estimates 2014: People displaced by disasters”, Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, 2015

loro pro capite pari a 1.731,8 dollari americani (USD)⁹² ed un indice di sviluppo umano (Human Development Index⁹³) segnatamente basso, per cui il Paese si trova al 168esimo posto su 187 Paesi nella classifica mondiale⁴⁶. Haiti è estremamente vulnerabile agli eventi ambientali disastrosi a causa della sua peculiare topografia e posizione geografica⁹⁴; queste sue peculiari caratteristiche presuppongono che vi siano periodici spostamenti da parte della popolazione, sia all'interno dei confini nazionali sia al di fuori di questi. Dal punto di vista climatico, quindi, Haiti è soggetto a una serie di minacce, tra cui uragani, inondazioni e siccità. Come già espresso in precedenza, la posizione geografica dell'isola la rende particolarmente esposta agli eventi geofisici estremi, che possono avere un impatto significativo non solo sulla sicurezza delle persone ma anche sulla sicurezza alimentare, le risorse idriche e l'infrastruttura del paese.

La situazione socio-economica di Haiti è stata a lungo caratterizzata da povertà diffusa, disuguaglianze sociali, degrado ambientale ed i governi che si sono succeduti erano spesso instabili. Tutti questi fattori contribuiscono alla vulnerabilità della popolazione haitiana, agli effetti della crisi climatica e degli eventi climatici estremi. Haiti ha un'economia di mercato che dovrebbe godere dei vantaggi derivanti dal basso costo della manodopera, dal prezzo agevolato del petrolio e dall'accesso libero al mercato statunitense per gran parte delle sue esportazioni⁹⁵. In realtà la povertà, la corruzione, la vulnerabilità ai disastri naturali e la mancanza di una forza lavoro qualificata e istruita, paralizzano il paese e tendono a vanificare ogni piccolo progresso. Il *Demographic Health*

⁹²IOM, "Haiti", in Environmental Migration Portal Knowledge Platform on People on the Move in a Changing, MECLEP project, 2014

⁹³L'Indice di Sviluppo Umano (ISU), definito comunemente Human Development Index (HDI), è un indicatore di sviluppo macroeconomico che costituisce una modalità diversa di valutazione del benessere di una nazione, perché tiene conto, oltre che del PIL pro-capite, anche di altri fattori della società, tra cui la speranza di vita alla nascita, il quantitativo di calorie alimentari disponibili pro-capite, la disponibilità di acqua potabile, il tasso di alfabetizzazione e il tasso di scolarizzazione della popolazione, l'accesso ai servizi sanitari e il grado di libertà politica

⁹⁴Andrea Milan, Melissa Schindler, Koko Warner, "When do households benefit from migration? Insights from vulnerable environments in Haiti" in Migration, Environment and Climate Change: Policy Brief Series, 2015

⁹⁵Haiti in Atlante Geopolitico, Enciclopedia Treccani

*Survey*⁹⁶ ha calcolato nel 2006 che l'indice multidimensionale di povertà di Haiti è pari a 0,299; quello che si evince da questo sondaggio è che il 18,8% della popolazione haitiana è vulnerabile alla povertà e il 32,3% si trova in condizioni di estrema povertà⁹⁷.

Nel 2000 la popolazione haitiana contava di un totale di 8.645.371 persone, di queste persone il numero degli emigrati ammontava a 563.217⁹⁸. La destinazione prediletta erano gli Stati Uniti, che assorbivano il 74,0% del totale della popolazione migrante, di cui il 53,0% è costituito da donne ed il 47,0% da uomini⁹⁹; la seconda destinazione più popolare è la Repubblica Dominicana con una percentuale dell'11,0% di haitiani, di cui il 36,0% donne ed il 64,0% uomini¹⁰⁰. La differenza nella percentuale di donne che sceglievano gli Stati Uniti anziché la Repubblica Dominicana dipende nella richiesta del tipo di lavoro, mentre negli Stati Uniti la richiesta era maggiore nel settore sanitario non qualificato, nella Repubblica Dominicana la domanda di lavoro riguardava maggiormente le piantagioni e le costruzioni¹⁰¹.

Haiti è una nazione di emigranti; l'instabilità economica e politica, che in alcuni periodi storici è andata aggravandosi, ha cagionato flussi migratori di entità, provenienza sociale e culturale diversa così come diversi erano stati i Paesi di destinazione¹⁰².

⁹⁶Demographic and Health Surveys (DHS) sono indagini sulle famiglie rappresentative a livello nazionale che forniscono dati per un'ampia gamma di indicatori di monitoraggio e valutazione dell'impatto nei settori della popolazione, della salute e della nutrizione

⁹⁷Massimo Livi Bacci, "Una catastrofe caraibica. Haiti e Malthus", Neodemos Popolazione, Società, Politiche, 2010

⁹⁸Francesco Alfieri, "Haiti: la situazione demografica e le migrazioni", Università degli studi Roma Tre, 2013

⁹⁹American Census Bureau, 2000

¹⁰⁰VIII Censo de Poblacion dominicano, Oficina Nacional de Estadística 2002

¹⁰¹Francesco Alfieri, "Haiti: la situazione demografica e le migrazioni", Università degli studi Roma Tre, 2013

¹⁰²Fabio Pollice, "Popoli in fuga: geografia delle migrazioni forzate", Napoli, 2007

3.2 Eventi climatici estremi e loro impatto sulla popolazione haitiana

Negli ultimi decenni, Haiti ha subito diversi eventi climatici estremi che hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione. Ad esempio, l'uragano Matthew, che ha travolto il Paese il 7 ottobre 2016, ha causato gravi danni, inondazioni e frane, provocando la morte di centinaia di persone e lasciando migliaia di famiglie senza casa e mezzi di sussistenza. Il transito dell'uragano Matthew a Haiti ha lasciato dietro di sé, secondo quanto riportano le autorità locali, oltre 1000 morti, 60mila persone senza casa e il rischio di un'epidemia di colera sempre più realistico¹⁰³. L'uragano Matthew ha evidenziato la vulnerabilità delle comunità haitiane agli impatti del cambiamento climatico. Altri eventi climatici estremi, come siccità prolungate o piogge torrenziali, hanno anche colpito il Paese, minacciando la sicurezza alimentare e la disponibilità di risorse idriche. Questi fenomeni possono poi portare ad una maggiore insicurezza fisica ed alimentare, e questo può spingere le persone a migrare in cerca di condizioni di vita migliori. Haiti si trova nella classifica dei primi tre Paesi più colpiti da fenomeni ambientali catastrofici, come l'innalzamento delle temperature e le precipitazioni atipiche¹⁰⁴. La gestione sostenibile delle risorse naturali e la prevenzione dei rischi legati alla crisi climatica si dimostra dunque essere una delle maggiori sfide che il Paese, ad oggi, deve affrontare¹⁰⁵.

La deforestazione ha portato a livelli elevati di erosione dei suoli ed all'indebolimento della loro capacità di ritenzione di acqua piovana, acuendo le conseguenze delle alluvioni improvvise cagionate da cicloni ed uragani. Questi eventi ambientali colpiscono lo scarso terreno ancora coltivabile, il che rimanda ad esiti negativi per principali mezzi di sussistenza delle comunità locali¹⁰⁶. La

¹⁰³Federico Toni, "Haiti. Giustizia climatica?", Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2016

¹⁰⁴Ibidem

¹⁰⁵Emilia Guberti, "Haiti: crisi ambientale e umanitaria in uno dei Paesi più poveri del mondo", Università degli studi di Ferrara, Agenda 17, 2021

diminuzione dei raccolti causata dai rendimenti sempre più modesti del settore agricolo ha indotto il Paese ad una quasi totale dipendenza dalle importazioni dei viveri essenziali¹⁰⁷. Gli eventi catastrofici in questione hanno ripercussioni dirette sull'insicurezza alimentare che colpisce oggi 4,6 milioni di haitiani, cioè il 45% della popolazione, e sulla malnutrizione dei bambini di età inferiore a cinque anni¹⁰⁸.

Soprattutto l'area dell'Alta Artibonite¹⁰⁹ è vulnerabile agli effetti della crisi climatica¹¹⁰. Per sostenere questa zona un tempo florida, nel 1993 ha avuto inizio il cosiddetto progetto "don Milani". Questo progetto consisteva nel sostenere economicamente una scuola a Dofiné, sulle montagne dell'Alta Artibonite, un luogo completamente desolato e dimenticato dalle istituzioni statali e locali, abitato soltanto da contadini senza terra di loro proprietà, un'area priva di vie di comunicazione, acqua potabile, elettricità, servizi sanitari e scolastici¹¹¹.

La catastrofe naturale che più ricorre nella storia di Haiti sono le inondazioni causate dalle tempeste tropicali. Il fatto più illogico ed allarmante che distingue il Paese è la sua duttilità ai disastri ambientali. Infatti, il terreno è in molte zone del territorio arido e incoltivabile, pertanto non adatto all'agricoltura, ma risulta allo stesso tempo patire pericolose inondazioni ed una grave erosione del terreno¹¹². Di fronte ad una simile ed immutabile minaccia, minimo è stato il contributo delle

¹⁰⁶Mario Mancini, "Haiti, l'isola senza alberi. L'impegno per la protezione ambientale", Progettomondo, 2022

¹⁰⁷FAO, "Haiti: sei mesi dopo, il settore agricolo ha bisogno di maggiori aiuti", 2010

¹⁰⁸Save The Children, "Haiti: quasi la metà delle bambine e dei bambini soffre di malnutrizione acuta a causa dell'aggravarsi della crisi economica e della mancanza di sicurezza dopo il terremoto", 2023

¹⁰⁹Il fiume Artibonite (spagnolo, Artibonito; creolo haitiano, Latibonit) è un fiume dell'isola di Hispaniola. È lungo 321 km (68 km nella Repubblica Dominicana, 253 km ad Haiti), il più lungo dell'isola e di Haiti

¹¹⁰Mario Mancini, "Haiti, l'isola senza alberi. L'impegno per la protezione ambientale", Progettomondo, 2022

¹¹¹Irene Zoppi, "Spazio Don Milani, 100 anni di educazione all'accoglienza", Indireinforma, 2023

¹¹²Ibidem

autorità (in particolare quelle politiche) haitiane, i cui propositi e progetti sono sempre stati inadeguati ed incapaci di essere realmente messi in atto¹¹³.

Il maggiore impedimento di cui soffre Haiti è, senza alcun dubbio, la deforestazione; essa è stata portata avanti da decine di anni di disboscamento atroce e non controllato, cagionato sia da motivi legati al settore agricolo sia a quello energetico¹¹⁴. Le piante sono essenziali per l'attenuazione del cambiamento climatico, poiché esse assorbono il carbonio presente nell'atmosfera e l'acqua piovana¹¹⁵. Il disboscamento, quindi, appare essere una delle cause per le quali non solo Haiti ma anche l'intero globo stia lentamente ma costantemente arrivando ad un punto di non ritorno per quanto concerne la crisi ambientale e climatica.

Il fenomeno migratorio haitiano è un fenomeno che ha una storia molto lunga e la stessa migrazione data da eventi geofisici estremi non è un'esperienza nuova per il Paese¹¹⁶. Se, inizialmente, non si potevano riconoscere distintamente i rifugiati climatici, a partire dagli anni Ottanta questa tipologia di migranti si cominciava ad intravedere ed individuare più o meno nitidamente. Come abbiamo detto, la prima definizione di rifugiato climatico è stata sintetizzata nel 1985, e solo tre anni più tardi, nel 1988, Jacobson¹¹⁷ ha rivolto questa definizione nei confronti del popolo haitiano¹¹⁸. Questo è stato un grande riconoscimento per le condizioni in cui

¹¹³Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", Luiss, 2016

¹¹⁴Ibidem

¹¹⁵Andrea Stocchiero, "I Padroni della Terra. Rapporto sull'accaparramento della terra 2022: conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni", Roma, 2022

¹¹⁶IOM, "Défis, enjeux et politiques : migrations, environnement et changements climatiques en Haïti", progetto MECLEP, Unione europea ed Organizzazione Internazionale per la Migrazione, 2015

¹¹⁷Jodi L. Jacobson è riconosciuta come un'analista politica esperta e sostenitrice della salute pubblica internazionale, dell'uguaglianza di genere e dei diritti umani, nonché delle questioni ambientali e demografiche; in posizioni precedenti, ha contribuito a definire le politiche degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite in materia di salute riproduttiva, HIV e AIDS, immigrazione e rifugiati e violenza contro le donne

versava Haiti, giacché la definizione non era (e tuttora non è) stata accettata dalla comunità internazionale. Jacobson ha sostenuto come il sempre maggiore numero di migranti climatici sia la prova che il mondo è un luogo meno abitabile; inoltre l'autrice ha sostenuto come il numero crescente di rifugiati climatici sia il modo migliore per misurare ed osservare i cambiamenti nelle condizioni fisiche della terra¹¹⁹.

3.3 Risposta delle autorità haitiane e della comunità internazionale

Le autorità haitiane hanno affrontato diverse sfide nella gestione degli eventi climatici estremi e nel fornire assistenza e protezione alle persone colpite. La mancanza di risorse economiche e infrastrutture adeguate ha limitato la capacità di risposta del governo haitiano, rendendo il Paese dipendente dall'aiuto internazionale per far fronte alle emergenze. Ma, nell'insieme, si può affermare che al governo non vi sia un fronte comune fortemente coeso e preoccupato per la tutela ambientale, il che riflette l'apparente apatia dei governi che si sono succeduti nell'adottare delle politiche pubbliche mirate proprio alla salvaguardia di quest'ultima¹²⁰. Infatti, l'unico documento con il quale il governo ha esplicitamente fatto riferimento alle problematiche ed alle difficoltà date dalla crisi climatica che stava colpendo Haiti risale al 1998¹²¹. Questo documento era stato ideato e poi emanato in seguito all'apposita istituzione del Ministero

¹¹⁸Richener citato in: IOM, "Défis, enjeux et politiques : migrations, environnement et changements climatiques en Haïti", projet MECLEP - UE et IOM, 2015

¹¹⁹Nicoletta Banini, "Rifugiati ambientali: i cambiamenti climatici come causa delle migrazioni", LUISS, 2020

¹²⁰PNUE, "GEO Haiti. État et Perspectives de l'Environnement", PNUE, Ministère de l'Environnement d'Haiti, Université Quisqueya, 2010

¹²¹Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", Luiss, 2016

dell’Ambiente¹²² nel 1994 ed alla Conferenza di Rio¹²³ del 1992; così il governo haitiano dell’epoca ha creato il primo ed unico “Piano d’azione per l’ambiente”.

Il Sistema Nazionale di Gestione dell’Ambiente haitiano, creato nel 2006 dopo l’emanazione del Decreto quadro per la Gestione dell’Ambiente, ha cercato di coniugare la governance nazionale¹²⁴, perché essa appariva essere disarmoniosa ed in dissonanza¹²⁵, essendo coordinata da vari Ministeri¹²⁶ nella conservazione dell’ambiente. Il Decreto per la gestione dell’Ambiente, poi, lungi dall’essere legge organica di cui necessitava il nuovo Ministero dell’Ambiente, ha delineato le responsabilità di quest’ultimo in osservanza delle competenze degli altri ministeri coinvolti nella gestione ambientale¹²⁷. La governance nazionale, piuttosto gracile ed inefficace, che riesce però a trovare un valido supporto nella regolamentazione internazionale¹²⁸, infatti bisogna ricordare che il governo di

¹²²Accanto al Ministero dell’Ambiente, si occupano della gestione delle risorse naturali: il Ministero dell’agricoltura, delle risorse naturali e lo sviluppo rurale (MARNDR), il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Pianificazione, e il Ministero dei Lavori Pubblici

¹²³I rappresentanti di 172 Paesi si sono incontrati nell’ambito della «United Nations Conference on Environment and Development, UNCED» di Rio de Janeiro, per cercare di risolvere problemi quali la povertà, la crescente disparità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo nonché le difficoltà sempre maggiori negli ambiti sociali, economici ed ambientali, gettando le basi per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale. Nei suoi lavori, la Conferenza ha attribuito la stessa importanza alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo economico e a quello sociale <https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-sostenibilita/agenda2030/onu--le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1992--conferenza-delle-nazioni-unite-su-ambiente-e-sviluppo--ver.html#:~:text=Nel%201992,%20i%20rappresentanti%20di%20172%20Paesi%20si,basi%20per%20uno%20sviluppo%20sostenibile%20a%20livello%20mondiale.>

¹²⁴Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L’influenza della geografia e l’importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

¹²⁵Ibidem

¹²⁶I ministeri coinvolti nella gestione e tutela delle risorse ambientali sono stati storicamente: il Ministero dell’agricoltura, delle risorse naturali e lo sviluppo rurale (MARNDR) il Ministero della Salute; il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Lavori Pubblici e la pianificazione, in aggiunta al recente Ministero per l’Ambiente, istituito nel 1994 e ancora attualmente sprovvisto di una vera e propria legge organica. Per ulteriore approfondimento si rimanda a: PNUE, (2010), “GEO Haiti. État et Perspectives de l’Environnement” – PNUE, Ministère de l’Environnement d’Haiti, Université Quisqueya

¹²⁷Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L’influenza della geografia e l’importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

Haiti ha ratificato l'Accordo di Parigi sul Clima tra i primi¹²⁹, sia nell'assistenza di organismi di cooperazione internazionali, come ONG e organizzazioni della società civile. Le ONG, le organizzazioni di società civile e gli organismi di cooperazione internazionale sono modalità congrue e convenienti per la loro preziosa utilità nella salvaguardia ambientale del Paese.

Tra i più importanti organismi di cooperazione internazionale su cui Haiti fa conto vi sono l'Agenzia Inter-Americana per lo Sviluppo (USAID), l'Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale (CIDA)¹³⁰, l'Unione Europea, la Banca Mondiale, l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)¹³¹. Fra organizzazioni di società civile quella più presente nel territorio in materia di ambiente e sviluppo sostenibile è la Fédération des Amis de la Nature. Circa le ONG, invece, non si possono stimare quante e quali siano le organizzazioni presenti sul territorio giacché se ne contano circa diecimila; il Paese, infatti, viene definito la Repubblica delle ONG¹³².

Insomma, la comunità internazionale non solo ha fornito assistenza umanitaria ma anche supporto finanziario a Haiti come risposta agli eventi climatici estremi. Organizzazioni umanitarie, agenzie delle Nazioni Unite e governi stranieri hanno collaborato per fornire aiuti alimentari, acqua potabile, ripari temporanei e servizi sanitari alle persone vittime di queste catastrofi.

¹²⁸Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (1996), Convenzione sulla diversità biologica (1996); Convenzione sul diritto del mare (1996), Convenzione sulla lotta alla desertificazione (1996); Protocollo di Cartagena sulle tecnologie di prevenzione dei rischi (2000); Convenzione di Vienna sulla Protezione dello strato di ozono (2000); Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2000); Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001); Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (2005)". UNEP, (2010), "GEO Haiti. Stato e prospettive dell'ambiente" – UNEP, Ministero dell'Ambiente di Haiti, Università di Quisqueya, "Protocolli e convenzioni internazionali sull'ambiente firmati da Haiti"

¹²⁹Federico Toni, "Haiti. Giustizia climatica?", Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2016

¹³⁰Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", Luiss, 2016

¹³¹Servizio Studi - Dipartimento affari esteri, Camera dei deputati - XVI Legislatura, 2010

¹³²Adriana Santiago, "Viva Haiti. La riconquista dell'indipendenza rubata", Trento, 2014

Capitolo 4

La normativa italiana sul diritto d'asilo e i rifugiati climatici

4.1 Principi e strumenti normativi dell'Unione Europea in materia di asilo

In materia di immigrazione ed asilo l'Unione europea ha acquisito un rilievo sovranazionale, quindi è l'Unione che decide riguardo questi temi e non più i singoli Stati membri¹³³. L'Unione Europea ha sviluppato una serie di principi e strumenti normativi in materia di asilo con il fine di armonizzare le politiche tra gli Stati membri e garantire una protezione adeguata ai richiedenti asilo. Alcuni dei principali strumenti normativi dell'UE includono, per espone alcuni, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo del 1967¹³⁴. Questi trattati internazionali stabiliscono il quadro giuridico per la protezione dei rifugiati e delle persone che sono costrette a lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni. La Direttiva sulla protezione sussidiaria¹³⁵, tale strumento normativo stabilisce le norme per concedere protezione sussidiaria a persone che non soddisfano i criteri di rifugiato, ma che rischiano gravi danni se tornano nel loro paese d'origine. Il Regolamento di Dublino¹³⁶, il regolamento in questione stabilisce i criteri per

¹³³Antonio Marchesi, "La Protezione internazionale dei diritti umani", Torino, 2021

¹³⁴Protocollo di New York, 31 gennaio 1967. Entrata in vigore internazionale: 4 ottobre 1967. Questo Protocollo relativo allo status dei rifugiati sopprime la limitazione temporale agli avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, contenuta nella definizione di rifugiato della Convenzione Onu del 1951

¹³⁵Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

¹³⁶Il Regolamento UE n. 604/2013, meglio noto come «Dublino III», stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

determinare quale Stato membro dell'UE è responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno dei paesi dell'UE. La Direttiva sui requisiti minimi per il riconoscimento dello status di rifugiato¹³⁷, essa stabilisce le norme per il riconoscimento dello status di rifugiato e fornisce criteri per valutare le domande di asilo.

Gli Stati membri dell'UE hanno concordato una politica comune europea in materia di asilo, che comprende sia la protezione sussidiaria sia la protezione temporanea¹³⁸. Le procedure per la concessione dell'asilo devono essere eque ed efficaci in tutta l'Unione. Questa è la base del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). Il sistema europeo comune di asilo è costituito da diversi atti legislativi che coprono tutti gli aspetti della procedura di asilo, esso stabilisce le direttive e norme essenziali per l'accoglimento di tutte le domande d'asilo e tutti i richiedenti asilo¹³⁹. Il CEAS ha come obiettivo quello di amalgamare le norme e le prassi dei diversi Stati; questo sistema, inoltre, si basa sul Regolamento di Dublino¹⁴⁰. Attualmente gli Stati membri dell'Unione europea adottano diverse legislazioni per il trattamento dei richiedenti asilo, non vi è esattamente una politica comune valida in tutta l'Unione e per questo motivo il numero di pareri positivi riguardo le richieste d'asilo dipende da Paese a Paese¹⁴¹.

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

¹³⁷Direttiva 2013/32/UE: procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Stabilisce procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, lo status di rifugiato e la protezione data alle persone non rifugiate ma che sarebbero in serio pericolo se ritornassero nel loro paese d'origine

¹³⁸<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum#:~:text=Garanzia%20del%20diritto%20di%20asilo.%20Chiunque%20fugga%20da,Ginevra%20del%201951%20relativa%20allo%20status%20dei%20rifugiati.>

¹³⁹Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, Norme dell'UE in materia di asilo <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/>

¹⁴⁰Antonio Marchesi, "La Protezione internazionale dei diritti umani", Torino, 2021

¹⁴¹Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, Politica dell'UE in materia di migrazione ed asilo, 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/#asylum>

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁴² contempla il diritto d'asilo nell'articolo 18 e nel successivo, l'articolo 19, il diritto di non respingimento. Secondo il Codice frontiere Schengen, più precisamente l'articolo 4¹⁴³ del suddetto Codice, le attività di controllo alle frontiere devono interamente rispettare i criteri della Convenzione di Ginevra. Codesti requisiti si attuano ad ogni controllo di frontiera, terrestri e marittime (comprese i controlli effettuati in alto mare)¹⁴⁴.

Il trattato di Amsterdam del 1997¹⁴⁵ mirava a creare una nuova politica sulla migrazione ed un nuovo sistema di asilo che dovessero essere adottati da tutti gli Stati membri dell'Unione. Questo trattato incentivava proprio la creazione di una politica sulla migrazione comune che diventava così parte integrante delle competenze dell'Unione europea¹⁴⁶. Il trattato di Amsterdam poneva le basi giuridiche affinché questa politica divenisse di possibile attuazione. Il primo stadio di realizzazione del Sistema europeo comune di asilo si è concretizzato tra il 2000 e il 2005 mediante l'adozione di alcune iniziative legislative che cercavano di affiancare le normative degli Stati membri all'oggetto della

¹⁴²La Carta europea dei diritti fondamentali contiene gli ideali su cui si fonda l'Unione europea: i valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, che hanno creato una zona di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini basata sulla democrazia e sullo stato di diritto

¹⁴³“È opportuno che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4), nonché del manuale comune (5).”

¹⁴⁴Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, “Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione”, Lussemburgo, 2020

¹⁴⁵Trattato di Amsterdam (Paesi Bassi) firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore a maggio del 1999. Esso modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi

¹⁴⁶*Ibidem*

discussione¹⁴⁷. Seppur si avessero tutti questi presupposti, una vera e propria politica comune sulla migrazione non si è mai concretizzata e questo ha portato a crisi migratorie, le quali sono state affrontate con difficoltà ed incertezza.

Una delle crisi migratorie che più ha messo in difficoltà l'Unione risale al 2015, quanto le domande d'asilo sono aumentate esponenzialmente. A quanto riportano i dati dell'UNHCR, nel 2015 sono arrivate sulle coste europee 1.015.078 persone. La maggior parte dei richiedenti asilo sono sbarcati in Grecia, a seguire poi vi erano Italia e Spagna; i Paesi da cui arrivavano i rifugiati erano principalmente Siria, Afghanistan ed Iran¹⁴⁸. Questa situazione quasi incontenibile ha fatto sì che, prima nel 2016, poi di nuovo nel 2020, si concordasse un patto sulla migrazione e l'asilo¹⁴⁹. In particolare, la Commissione europea ha designato un quadro comune europeo per la conduzione della migrazione e dell'asilo, il quale intendeva delle proposte legislative¹⁵⁰. Tra queste proposte vi sono: un nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, nuove norme che disciplinano le situazioni di crisi migratoria e di forza maggiore, una nuova Agenzia dell'Unione per l'asilo, una procedura comune di asilo, norme uniformi per le domande di asilo.

La speranza è quindi che l'Unione europea riesca a trovare un accordo in materia di migrazione ed asilo e che gli Stati membri mostrino più solidarietà l'uno verso gli altri. La strada sarà sicuramente lunga e forse, talvolta, anche tortuosa, ma senza una politica comune l'Unione non può affrontare crisi migratorie di grande portata e gli Stati singoli non riescono individualmente a gestire tutti i richiedenti asilo e le domande che arrivano. Inoltre, senza una politica comune, gli Stati membri seguono ed adottano politiche diverse rendendo difficile la gestione ed il trattamento dei richiedenti asilo.

¹⁴⁷Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spina, Fulvio V. Paleologo, "Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali", Università di Palermo, 2018

¹⁴⁸Alessandro Lanni, "La crisi dei rifugiati del 2015 in 2 grafici", Open Migration, 2016

¹⁴⁹Ibidem

¹⁵⁰Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, "Politica dell'UE in materia di migrazione ed asilo", 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/#asylum>

4.2 Ruolo dell'UE nel trattamento dei rifugiati climatici

Attualmente, non esiste una legislazione specifica dell'Unione europea che regoli in modo esaustivo il trattamento dei rifugiati climatici. Tuttavia, l'UE ha iniziato a considerare la questione dei rifugiati climatici nel contesto della sua politica migratoria e delle sue iniziative di adattamento al cambiamento climatico.

Sebbene la situazione dei rifugiati climatici non sia ancora ben chiara all'interno dell'Unione, la concezione di cambiamento climatico e le sue evidenti conseguenze sul pianeta terra non sono più una questione così controversa, poiché è dato per assodato che la crisi climatica sia in atto da molto tempo e che sia evidentemente l'ora di mettere un freno a tutte quelle attività che la hanno resa possibile e sempre peggiore di anno in anno. L'adozione da parte dell'ONU dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015, ha stabilito un quadro mondiale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile entro il 2030. L'Agenda richiede una combinazione ambiziosa di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e 169 Obiettivi Correlati che devono essere realizzati dai Paesi e dalle parti più interessate al problema della crisi climatica¹⁵¹. L'Unione europea ha svolto un ruolo significativo nella formulazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e si è assunta il compito di guidare tale sforzo per metterla in atto, insieme agli Stati membri, sia all'interno dei suoi confini sia sostenendo gli sforzi esterni compiuti da altre nazioni, in particolare quelle nazioni che ne hanno più bisogno¹⁵². Tra gli obiettivi più ambiziosi che l'Unione si è posta vi sono quello di dimezzare le emissioni di gas che producono l'effetto serra entro il 2030, e conseguire la neutralità climatica entro il 2050¹⁵³. Infatti, nel 2020, i leader europei durante una sessione del Consiglio europeo hanno modificato quello che si erano prefissati di poter fare nel 2014. Nel 2014, infatti, le emissioni di gas ad

¹⁵¹Agenzia per la Coesione Territoriale, "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", Governo Italiano <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

¹⁵²Commissione europea, "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030", Allegati del Documento di Riflessione, Bruxelles, 2019

¹⁵³Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea, "I cambiamenti climatici: il contributo dell'UE", 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/>

effetto serra dovevano essere diminuiti del 40%, mentre adesso, come fatto notare precedentemente, del 55%¹⁵⁴.

L'UE ha sostenuto sforzi per affrontare i flussi migratori causati dal cambiamento climatico, compresi quindi soprattutto i rifugiati climatici, attraverso politiche di adattamento e mitigazione, assistenza umanitaria e progetti di sviluppo sostenibile nei paesi vulnerabili. Tuttavia, la questione dei rifugiati climatici rimane complessa e la definizione e il riconoscimento giuridico di questa categoria di rifugiati sono ancora oggetto di dibattito. Contrariamente a quanto previsto dal comitato delle Nazioni Unite sul divieto delle deportazioni dovute al cambiamento climatico¹⁵⁵, la Corte europea dei diritti dell'uomo non è esplicitamente vincolata al mancato ritorno e alle conseguenze del cambiamento climatico¹⁵⁶. Tuttavia, alla luce della prassi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in base agli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁵⁷, è possibile notare come gli effetti del cambiamento climatico possano essere inclusi tra le violazioni dei suddetti articoli¹⁵⁸.

¹⁵⁴Consiglio europeo, 10 e 11 dicembre 2020

¹⁵⁵La decisione del comitato trae origine dal ricorso con cui il signor Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati (Pacifico centrale), si oppose al rimpatrio ordinato dalla Nuova Zelanda verso il suo paese di origine, soggetto a gravi fenomeni di degrado ambientale e instabilità sociale indotti dalla crisi climatica

¹⁵⁶La Corte EDU, infatti, ha avuto modo di pronunciarsi su casi ambientali, ma non ha, fino ad ora, dovuto pronunciarsi su casi di rimpatrio connessi al cambiamento climatico

¹⁵⁷Articolo 2 della Convenzione "1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."

Articolo 3 della Convenzione: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."

¹⁵⁸Alessia Tomatis, "Cambiamenti climatici e migrazioni: prospettive di tutela a livello internazionale, europeo e italiano", Università degli studi di Firenze, 2020

Sebbene l'Unione europea si sia incaricata un ruolo attivo nella protezione e tutela dell'ambiente, nel quadro dei servizi di salvataggio, degli aiuti umanitari e della politica di cooperazione allo sviluppo, non sono state attuate iniziative concrete in materia di politica di protezione internazionale¹⁵⁹.

4.3 Analisi dei meccanismi di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri

All'interno dell'UE, la gestione dei flussi migratori è oggetto di discussione e di negoziati tra gli Stati membri. Il Regolamento di Dublino, ad esempio, è stato oggetto di critiche e sono state formulate richieste di riforma, poiché ha portato a una maggiore pressione su alcuni Paesi di frontiera ed ha sollevato preoccupazioni sulla solidarietà tra gli Stati membri. Infatti, Paesi come la Grecia, l'Italia e la Spagna sono più propensi ad essere il cosiddetto "Paese d'ingresso" proprio per la loro posizione geografica. Essendo questi Stati costieri, per la maggior parte delle persone che arrivano con barche e navi, essi sono i primi Paesi dove avvengono gli sbarchi. Non avendo poi una politica comune efficace ed efficiente, ed essendo il Paese di primo arrivo quello che deve valutare le domande di richiesta asilo, i Paesi appena citati si ritrovano ad accogliere e valutare migliaia di domande e di persone senza poter realmente contare sull'aiuto degli altri membri dell'Unione. Questa situazione crea dissonanze e tensioni tra gli Stati membri, poiché i Paesi d'ingresso spesso chiedono aiuto ma tale aiuto non è sempre dato. L'attuale sistema di accoglienza dell'Unione europea, i cui criteri determinano il Paese competente per il trattamento delle richieste di asilo, e che si basa su un meccanismo volontario e temporaneo per il trasferimento dei richiedenti asilo nel territorio degli Stati membri, non garantisce un'equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati dell'Unione; questo sistema identifica un'importante svolta nella gestione dei flussi migratori a livello europeo¹⁶⁰.

¹⁵⁹Dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali", "Cambiamenti climatici e migrazione Sfide giuridiche e politiche e risposte ai flussi migratori indotti dalle condizioni ambientali", Studio per la commissione LIBE, 2020

¹⁶⁰Valentina Casti, "Il deficit di solidarietà nel sistema europeo di asilo", AMIStades, Centro studi per la promozione della cultura internazionale, 2023

Il Regolamento di Dublino è una parte fondamentale del Sistema europeo comune di asilo, in quanto stabilisce i criteri secondo i quali le domande di asilo vengono valutate e lo Stato membro competente per tale domanda¹⁶¹. Anche se l'articolo 80 del TFUE prevede che il controllo delle frontiere, la politica di asilo e di immigrazione debbano essere guidate dal "principio di solidarietà e di equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche a livello economico", al momento non esiste un meccanismo per ridistribuire le quote di richiedenti asilo obbligatorio tra gli Stati membri sulla base di indicatori oggettivi¹⁶². Questa mancanza evidenzia l'asimmetria nella distribuzione degli oneri derivanti dal trattamento delle richieste di asilo tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁶³.

In situazioni di emergenza, come lo è stata la crisi migratoria del 2015, sono state messe in atto misure straordinarie, come per esempio il “meccanismo di ricollocazione di emergenza¹⁶⁴”. Sebbene queste misure straordinarie siano state capaci di aiutare i Paesi più in difficoltà durante la crisi, il loro scopo non è quello di riformare l'attuale Sistema europeo comune d'asilo¹⁶⁵. L'Unione europea sta cercando di sviluppare meccanismi di solidarietà e cooperazione più efficaci per affrontare la questione dei rifugiati e garantire una distribuzione più equa delle responsabilità tra gli Stati membri. Questo può includere il meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo, il sostegno finanziario ai paesi di accoglienza e il coordinamento degli sforzi per l'assistenza umanitaria. A quanto riporta un rapporto della Commissione europea¹⁶⁶, infatti, il Regolamento di Dublino dovrebbe essere interamente riformato, rendendolo così più equo e solidale per gli

¹⁶¹Commissione europea sul CEAS

¹⁶²Ibidem

¹⁶³Valentina Casti, “Il deficit di solidarietà nel sistema europeo di asilo”, AMIStaDes, Centro studi per la promozione della cultura internazionale, 2023

¹⁶⁴Programma di ricollocazione di emergenza: Decisione del Consiglio (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e Decisione del Consiglio (UE) 2016/1754

¹⁶⁵Valentina Casti, “Il deficit di solidarietà nel sistema europeo di asilo”, AMIStaDes, Centro studi per la promozione della cultura internazionale, 2023

¹⁶⁶<http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/aprile/scheda-comm-ue-sistema-asilo.pdf>

Stati dell'Unione. Inoltre, sempre secondo questo rapporto, bisognerebbe avere delle norme uniformi a livello comunitario così che i sistemi d'asilo dei singoli stati risultino più armoniosi. Questo favorirebbe la cooperazione tra gli Stati e le tensioni che si creano riguardo il tema rifugiati diminuirebbero.

4.4 Quadro normativo italiano relativo al diritto d'asilo

In Italia, il diritto d'asilo è garantito dalla Costituzione italiana e dalle leggi nazionali che recepiscono gli obblighi internazionali dell'Italia in materia di protezione dei rifugiati. Il diritto d'asilo, infatti, è riconosciuto nei dieci Principi fondamentali della Costituzione, in particolare dall'articolo 10 comma 3. Nell'ordinamento italiano il diritto d'asilo è garantito dalla protezione internazionale, secondo il comma 3 dell'articolo 10 della Costituzione il richiedente asilo può essere individuato tenendo conto del suo status personale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; inoltre in Italia una terza forma di protezione che integra quella internazionale, è chiamata protezione speciale¹⁶⁷.

Il sistema di asilo italiano è basato sulla Convenzione di Ginevra del 1951 e prevede un procedimento per esaminare le domande di asilo presentate da chiunque arrivi sul territorio italiano in cerca di protezione. Il processo di asilo include valutazioni sulla base delle leggi internazionali e nazionali per determinare se la persona soddisfa i criteri per lo status di rifugiato. Nonostante questo sia vero, l'Italia è ancora l'unico Paese dell'Unione Europea senza una legislazione unica che garantisca un sistema funzionante, di assistenza e integrazione, per i richiedenti asilo e riduca le difficoltà operative per gli enti locali, i volontari, le forze di polizia e tutti gli attori in campo¹⁶⁸. Così, nel 2001, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani ed il Ministero dell'Interno hanno convenuto che fosse opportuna la creazione del Programma Nazionale Asilo

¹⁶⁷Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, "Il diritto d'asilo in Italia. Rapporto 2021", Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 2021

¹⁶⁸Ibidem

(PNA), ed in seguito questo Programma è sfociato nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)¹⁶⁹. Il Programma Nazionale Asilo è scaturito come frutto di un percorso condiviso con l'obiettivo di dare un ordine risolutivo ed istituzionale al sistema italiano di assistenza ai rifugiati, ed a tale proposito dare risposta ai metodi stabiliti del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER), nell'ambito del quale era stato finanziato il PNA¹⁷⁰.

La vicenda legata a i migranti forzati in Italia è stata a lungo trascurata dalle politiche pubbliche. Fino agli arrivi consistenti del 2011, proprio nel periodo dalle Primavere Arabe, l'Italia non si distingueva come Paese d'asilo, ed in realtà le domande di asilo avevano sempre registrato cifre modeste, specialmente se confrontate con i Paesi dell'Europa del nord e del centro¹⁷¹. Tra gli anni 2001 e 2011 in Italia si sono succeduti per la maggior parte governi di centro destra, i quali, ostili alle immigrazioni, hanno consolidato ed irrigidito i controlli e hanno limitato i diritti dei rifugiati¹⁷². A questo proposito, nel 2008, il governo Berlusconi IV ha firmato un accordo con la Libia¹⁷³. Questo accordo era sì un patto economico, ma che mirava anche a contenere i flussi migratori. Nel trattato le due parti contraenti si erano impegnate a seguire le proprie leggi, insieme agli obiettivi e ai principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹⁷⁴. Tuttavia, l'uso del termine "rispettive

¹⁶⁹UNHCR Italia, "Il diritto d'asilo in Italia" <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/diritto-asilo/italia/legislazione/>

¹⁷⁰Marzia Bona, Chiara Marchetti, "Il diritto d'asilo in Italia: sviluppi normativi e nel sistema di accoglienza a partire dagli anni Novanta", in L. Gorgolini (a cura di), *Le migrazioni forzate nella storia d'Italia del XX secolo*, Il Mulino, 2017

¹⁷¹Ibidem

¹⁷²Francesca Campomori, "Le politiche per i rifugiati in Italia: dall'accoglienza all'integrazione. Missione impossibile?", Università Ca' Foscari, O.C.I.S, 2016

¹⁷³Trattato di Bengasi, il "trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista" sottoscritto dall'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il dittatore libico Muammar Gheddafi il 30 agosto del 2008. Viene messo in campo un sistema di controllo delle frontiere terrestri della Libia, "da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche" e i cui costi dovevano essere sostenuti dall'Italia e dall'UE

legislazioni" aveva suscitato preoccupazioni a livello internazionale riguardo al destino degli immigrati; la Libia, infatti, non disponeva di leggi avanzate in materia di diritti umani e non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951¹⁷⁵. Di conseguenza, non c'erano garanzie che i rifugiati non sarebbero stati respinti alle frontiere di uno Stato in cui la loro vita o la loro libertà sarebbero state messe a rischio¹⁷⁶. Così, il 23 febbraio 2012, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo (si veda caso Hirsi Jamaa e altri contro Italia), a causa dell'intercettazione in mare dei richiedenti asilo e del loro respingimento collettivo, avvenuti nel 2009, precisamente il 6 ed il 7 maggio, nell'ambito dell'attuazione degli accordi con la Libia¹⁷⁷. Nonostante le conseguenze che il Tratto di Bengasi ha riscosso, l'Italia nel 2017 ha firmato un altro accordo con la Libia. Il Memorandum d'intesa sulla migrazione rappresenta un accordo stipulato tra il governo italiano ed il governo libico con l'obiettivo di evitare l'ingresso in Europa di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Nel 2020 questo Memorandum è stato rinnovato per altri tre anni. Nel novembre del 2021 un'indagine indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia ha classificato le gravi violazioni dei diritti umani messe in atto dal governo libico come crimini contro l'umanità. Nonostante ciò, sia l'Italia che l'Unione Europea non solo sembrano ignorare tali crimini, ma anche continuano a sostenere la Guardia Costiera libica nell'incrementare la propria capacità di sorveglianza marittima, offrendo assistenza economica e risorse tecniche¹⁷⁸.

Un altro passo il cui scopo è quello di limitare il raggio d'azione del diritto d'asilo è il decreto sicurezza. In realtà i decreti sicurezza sono due, il primo del 2018 ed il

¹⁷⁴ Raffaella Cosentino, Federica Dolente, Giorgia Serughetti, "Accordo Italia-Libia", Parlare Civile <http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/accordi-italia-libia.aspx>

¹⁷⁵ Ibidem

¹⁷⁶ Raffaella Cosentino, Federica Dolente, Giorgia Serughetti, "Accordo Italia-Libia", Parlare Civile <http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/accordi-italia-libia.aspx>

¹⁷⁷ Paolo De Stefani, "Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali i respingimenti verso la Libia del 2009", Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, 2012

¹⁷⁸ Medici Senza Frontiere, "Accordo Italia-Libia: 5 anni di violenze e abusi finanziati UE e Italia", Blog di Medici Senza Frontiere, 2022

secondo del 2019, ed entrambi promossi dall'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo "decreto sulla sicurezza" ha avuto un impatto significativo sul sistema di accoglienza italiano. La misura principale contenuta in questo decreto è stata l'eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, una forma di protezione ampiamente utilizzata che aveva una durata di due anni¹⁷⁹. Questo permesso è stato sostituito da altri permessi più specifici, ma che poi nella realtà dei fatti erano estremamente difficili da ottenere. Inoltre, poche settimane dopo l'emanazione del primo decreto sicurezza, il Ministero dell'Interno ha emesso un bando per i centri di accoglienza che ha in effetti ridotto l'efficacia complessiva del sistema, assegnando meno fondi ai centri più diffusi, noti come CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria)¹⁸⁰. Il secondo "decreto sulla sicurezza" è stato approvato, nonostante le obiezioni del presidente della Repubblica, ed apporta modifiche alle norme relative agli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. L'articolo 1 conferisce al Ministro dell'Interno nuovi poteri, tra cui il potere di vietare alle navi che violano le leggi italiane sull'immigrazione l'accesso alle acque territoriali italiane, implementando così la politica dei "porti chiusi"¹⁸¹. L'articolo 2 del decreto consente al governo di infliggere pesanti multe ai comandanti delle navi che ignorano il divieto di accesso¹⁸².

L'attuale Governo, il governo Meloni, ha emanato la legge Cutro¹⁸³ in materia di immigrazione. La reazione del governo all'immigrazione non pianificata, che da anni si è manifestata principalmente attraverso le pericolose rotte marine, si concentra sull'espansione dei canali d'ingresso per il lavoro¹⁸⁴. Questo viene

¹⁷⁹Ibidem

¹⁸⁰Luca Misculin, "I "decreti sicurezza" sono un fallimento", Il Post, 2020

¹⁸¹Ibidem

¹⁸²Luca Misculin, "I "decreti sicurezza" sono un fallimento", Il Post, 2020

¹⁸³Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio è stato pubblicato il testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare", il c.d. "Decreto Cutro", coordinato con la legge di conversione approvata dal Parlamento

¹⁸⁴Sara Occhipinti, "Immigrazione: guida al Decreto Cutro", Altalex, 2023

attuato mediante il decreto flussi, il quale, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato limitato nei numeri a causa dell'assorbimento delle quote di immigrazione da parte di coloro che arrivavano via mare, chiedevano poi protezione internazionale¹⁸⁵. Attraverso la legge Cutro, l'obiettivo è utilizzare strumenti controllati dallo Stato per agevolare l'ingresso di coloro che cercano lavoro e scoraggiare gli arrivi irregolari attraverso le rotte dei trafficanti di esseri umani¹⁸⁶.

4.5 Approccio italiano ai rifugiati climatici: analisi delle politiche e dei provvedimenti adottati

Il Testo Unico sull'immigrazione¹⁸⁷ del 1998 parla anche dei rifugiati che arrivano in Italia per motivi ambientali. L'articolo 20 cita *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.”*; ed ancora l'articolo 20-bis *“1) Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità¹⁸⁸. 2) Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo*

¹⁸⁵Ibidem

¹⁸⁶Sara Occhipinti, “Immigrazione: guida al Decreto Cutro”, Altalex, 2023

¹⁸⁷Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

¹⁸⁸Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173; per l'applicabilità di tale disposizione vedi

ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro¹⁸⁹.”

Questo permesso di soggiorno valeva quindi sei mesi, ma se gli eventi geofisici creavano disagi estremi e prolungati nel tempo, il permesso poteva essere rinnovato per altri sei mesi. Inoltre, grazie a tale permesso di soggiorno, si poteva anche lavorare in Italia, tuttavia una volta scaduti i sei mesi, oppure scaduto l'anno, il permesso non poteva essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, di conseguenza le persone erano costrette a lasciare l'Italia. La brevità della validità semestrale del permesso sottolineava quindi la natura temporanea della protezione, che aveva lo scopo di prevenire l'espulsione di coloro che, a causa di circostanze eccezionalmente gravi e contingenti, non potevano fare ritorno in modo sicuro al loro paese d'origine¹⁹⁰. Eppure, questa durata limitata non era adeguata a fornire una tutela a lungo termine che potesse soddisfare le diverse esigenze dei rifugiati climatici, spesso molto varie¹⁹¹.

Il decreto Lamorgese¹⁹² del 2020 modifica i decreti sicurezza del 2018 e del 2019. Malgrado le proteste di associazioni, organizzazioni non governative, migranti,

l'art. 15, comma 1, del medesimo D.L. n. 130/2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50; vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'art. 7, commi 2 e 2-bis, del citato D.L. n. 20/2023

¹⁸⁹Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 1, del medesimo D.L. n. 130/2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), nn. 2.1), 2.2) e 2.3), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50; vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'art. 7, commi 2 e 2-bis, del citato D.L. n. 20/2023

¹⁹⁰Anna Brambilla, Michela Castiglione, “Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?”, Cosmopolis, 2019

¹⁹¹Anna Brambilla, Michela Castiglione, “Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?”, Cosmopolis, 2019

¹⁹²Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del

gruppi di giuristi e attivisti, così come le raccomandazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riguardo ai reali rischi per la tutela dei diritti umani degli immigrati e dei richiedenti asilo presenti in Italia¹⁹³ che sono emerse dopo l'approvazione dei cosiddetti decreti sicurezza, la modifica di questi decreti è stata, purtroppo, considerata un tema di bassa priorità nell'agenda politica del governo italiano¹⁹⁴. La nuova legge, appunto il decreto Lamorgese non ristabilire esplicitamente il vecchio permesso per motivi umanitari, ma reintroduce la stessa discrezionalità che era alla base del permesso umanitario originario, permettendo quindi di garantire il diritto d'asilo quando vi sono motivi umanitari validi¹⁹⁵. In modo mirato, il legislatore ha modificato l'articolo 5, comma 6, del Testo Unico sull'Immigrazione, limitando il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al richiedente quando ciò entra in conflitto con gli obblighi costituzionali od internazionali dello Stato Italiano¹⁹⁶. Inoltre, la norma richiede anche di considerare la presenza nel Paese d'origine del richiedente di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani¹⁹⁷. Potrebbero esserci effetti significativi dovuti all'espansione dei casi in cui viene riconosciuto il permesso di soggiorno per calamità, come previsto dall'articolo 20 bis del Testo Unico sull'Immigrazione, già citato in precedenza. Le parole "eccezionale e contingente" sono state sostituite ora dalla parola "grave" per descrivere la situazione di calamità, e questo cambiamento amplia notevolmente le possibilità di concessione di questo tipo di permesso¹⁹⁸. Ad una prima lettura, quindi, sembra quasi che questa modifica rifletta l'intenzione del governo italiano di aprire la possibilità di

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173

¹⁹³Ibidem

¹⁹⁴Cecilia C. Poli, "Il "Decreto Lamorgese": luci e ombre delle modifiche ai decreti sicurezza. Una analisi immune da facili entusiasmi per gli aspetti innovativi", Melting Pot Europa, 2021

¹⁹⁵Ibidem

¹⁹⁶Sara Occhipinti, "Decreto immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno", Altalex, 2020

¹⁹⁷Ibidem

¹⁹⁸Sara Occhipinti, "Decreto immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno", Altalex, 2020

concedere il permesso di soggiorno a tutti i cosiddetti rifugiati climatici, che scappano da situazioni estreme di fame, siccità, rendere deserto, inondazioni.

4.6 Implicazioni e criticità della normativa italiana sui rifugiati climatici

Le implicazioni e le criticità della normativa italiana sui rifugiati climatici sono legate principalmente alla mancanza di una definizione giuridica chiara di "rifugiato climatico", ed alla mancanza di strumenti normativi specifici per affrontare questa categoria di migranti. Infatti, la mancanza di riconoscimento giuridico dei rifugiati climatici può comportare difficoltà nel trattamento delle loro domande di asilo e nel garantire protezione legale ed assistenza umanitaria adeguata. Per di più, la mancanza di una legislazione specifica può rendere difficile l'accesso a servizi e risorse per i rifugiati climatici in Italia. Il diritto d'asilo nell'ordinamento italiano trova la sua fonte nell'articolo 10 comma 3; quest'articolo dà una spiegazione molto ampia di chi potrebbero essere i richiedenti asilo, esso non è specifico, e questo può dar vita a diverse interpretazioni ed opinioni riguardo tale tema. Non essendoci stato, poi, un vero e proprio sistema che regolasse le domande dei richiedenti asilo, le interpretazioni sono state moltissime. Non è mai stata emanata una legge posta esclusivamente ad applicare la riserva posta dal comma 3 dell'articolo 10. È importante sottolineare che la necessità di istituire un adeguato meccanismo di protezione è motivata dalla consapevolezza che, nonostante siano stati compiuti passi modesti nella legislazione con il decreto sicurezza e successivamente con il decreto Lamorgese, finora il progresso è stato insufficiente. In effetti, la questione della protezione umanitaria, o protezione speciale, a partire dal 2018 mette in evidenza come questa forma di tutela legale sia eccessivamente influenzata da decisioni politiche instabili ed a breve termine¹⁹⁹. D'altra parte, l'attuale emergenza ambientale che riguarda l'intero globo richiede scelte audaci ed a lungo termine, in grado di rispondere responsabilmente alle migrazioni future.

¹⁹⁹Alice Stevanato, "I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?", Università degli Studi di Torino, 2023

L'Italia, insieme ad altri Paesi costieri, proprio per la sua posizione geografica, potrebbe trovarsi ad affrontare una maggiore pressione sulla sua capacità di accoglienza, se le persone in fuga dai cambiamenti climatici cercano rifugio sul proprio sul suo territorio. Ciò potrebbe portare ad affacciarsi a sfide legate alla gestione dei flussi migratori ed all'allocazione delle risorse. Come detto nei paragrafi precedenti, la solidarietà tra gli Stati dell'Unione circa i flussi migratori è labile ed i Paesi di primo arrivo, ritrovandosi poi spesso da soli a gestire tutte le richieste d'asilo, intraprendono politiche restrittive nei confronti dei migranti. Una politica comune più solidale potrebbe aiutare tutti gli Stati membri ad essere più aperti e disponibili nei confronti sia dei migranti sia degli altri Stati membri. I Paesi d'ingresso, perciò, potrebbero giovare, essere più disponibili a politiche non restrittive nei confronti dei rifugiati e reinventare il loro sistema d'asilo, rendendolo più efficiente. La normativa italiana sui rifugiati climatici dovrebbe essere coerente con il diritto internazionale, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e il suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati. La sfida si trova nel bilanciare le esigenze dei rifugiati climatici con il quadro legale esistente, in quanto non esiste una legislazione specifica in materia.

Affrontare il problema dei rifugiati climatici richiederà una maggiore cooperazione internazionale e sforzi congiunti per sviluppare un quadro giuridico globale che riconosca e protegga i diritti delle persone costrette a fuggire a causa del cambiamento climatico. L'Italia, come parte dell'Unione europea, può svolgere un ruolo importante nel promuovere tali iniziative a livello internazionale e nel garantire un trattamento umanitario e rispettoso dei rifugiati climatici che arrivano. È importante ribadire che la normativa sui rifugiati climatici è ancora un campo in evoluzione e soggetto a discussioni e revisioni continue, quindi né l'Italia né altri Paesi hanno davvero stabilito una normativa specifica sui rifugiati climatici; ma, nonostante questo, è fondamentale per il governo italiano, l'Unione europea e la comunità internazionale tutta, affrontare queste questioni in modo responsabile e cooperativo per sostenere il crescente problema dei rifugiati climatici in modo efficace ed equo.

Capitolo 5

Conclusioni

5.1 Sintesi dei risultati emersi dalla ricerca

Nel corso della ricerca, è emerso che il problema dei rifugiati climatici, o i migranti contemporanei²⁰⁰, è una sfida complessa e in rapida crescita. I cambiamenti climatici hanno già avuto impatti significativi sulla mobilità umana, costringendo molte persone a lasciare le proprie case e i propri Paesi in cerca di sicurezza e condizioni di vita migliori. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, i cambiamenti climatici possono avvenire all'improvviso, come uragani, terremoti, tempeste che spazzano via tutto quello che trovano, inondazioni catastrofiche; oppure essere lenti e costanti creando, con il passare del tempo disagi, come l'erosione del suolo, la desertificazione, l'innalzamento del livello del mare. In alcuni casi quindi è difficile prevedere cosa avverrà, dove e quando. Benché vi siano dei Paesi più a rischio, la crisi climatica colpisce chiunque indistintamente.

Il diritto d'asilo, sia a livello internazionale sia nazionale, è stato originariamente concepito per proteggere coloro che sono soggetti a persecuzioni e violenze, ma non fornisce ancora un quadro giuridico completo per i rifugiati climatici. Ciò non toglie che gli sforzi per affrontare questa sfida emergente stanno crescendo a livello internazionale e la comunità globale sta cercando modi per riconoscere e proteggere adeguatamente i rifugiati climatici. Alcuni Paesi si stanno muovendo più in fretta, come la Finlandia e la Svezia, altri, come l'Italia, non hanno ancora un sistema di accoglienza adeguato per affrontare le sfide che le si presentano. Le normative dell'Unione Europea e dell'Italia relative al diritto d'asilo forniscono la base per la protezione dei rifugiati, ma è necessaria una maggiore cooperazione e

²⁰⁰L'espressione è utilizzata da Gianluca Famiglietti in "Il richiedente protezione davanti ai suoi "giudici" (2021) per riferirsi ai rifugiati climatici

solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione per affrontare il problema dei rifugiati climatici in modo efficace ed umanitario. La solidarietà all'interno dell'Unione europea è un fattore irrinunciabile se si vuole creare uno spazio sicuro dove poter accogliere persone bisognose e per far sì che il supporto tra i Paesi membri non venga a mancare.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani il 24 ottobre 2019 ha pubblicato le sue opinioni riguardo il caso Teitiota contro la Nuova Zelanda. In un primo momento la Nuova Zelanda aveva rigettato le richieste di asilo del signor Teitiota poiché egli non era in pericolo di persecuzioni di nessun tipo, egli non rientrava nella categoria di rifugiato espressa dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Il Comitato, però, si è espresso a favore del signor Teitiota, garantendogli il diritto d'asilo, poiché egli non sarebbe potuto ritornare nel suo Paese d'origine, la Repubblica di Kiribati, in sicurezza. Questo è stato sicuramente un primo passo molto importante, a livello internazionale, per il riconoscimento dei rifugiati climatici. Infatti, seppur questi ultimi non siano effettivamente perseguitati per motivi di razza, religione, idee politiche o stato sociale, il diritto alla vita è evidentemente messo in pericolo da eventi naturali catastrofici.

In realtà, anche in Italia vi è stata una sentenza che sembra riconoscere i rifugiati climatici, anche se quest'ultima ha riscontrato poca risonanza nelle testate giornalistiche e nell'opinione pubblica. La prima decisione della Corte di Cassazione in materia di cambiamento climatico è stata emessa tramite un'ordinanza nel febbraio 2021²⁰¹. Questa decisione, la quale è in linea con una tendenza internazionale recente, ha riconosciuto l'importanza degli effetti negativi sull'ambiente nell'ambito delle politiche migratorie²⁰². In particolare, essa ha stabilito che il disastro ambientale, la crisi climatica e lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali sono condizioni rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato²⁰³. Si parlava, in questo caso, di un cittadino del Niger che

²⁰¹Cass. civ. II, 24 febbraio 2021, n. 5022 (ord.) – Pres. Di Virgilio, Est. Oliva – I.L. (Avv. A. De Luna) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato)

²⁰²Ibidem

chiedeva asilo in Italia. Oltre alle sistematiche violazioni dei diritti umani, vi era anche un generale deterioramento dell'ambiente, specialmente nella zona del delta del Niger. La popolazione locale, infatti, è pregiudicata dall'utilizzare le risorse naturali del luogo a causa di guerre intestine, e vive in una situazione di degrado ambientale. Per tutti questi motivi, ma in particolare il motivo ambientale, il Giudice Emerito ha sentenziato in favore del cittadino del Niger, garantendogli il diritto d'asilo. Per l'Italia, ma anche per l'Europa, le due sentenze sopra riportate dovrebbero essere sentenze guida, una spinta verso il riconoscimento giuridico dei rifugiati climatici.

Il tema delle migrazioni ambientali è un problema di crescente rilevanza a livello internazionale, ciononostante spesso è un tema sottovalutato e trascurato sia dalla comunità accademica sia da quella politica²⁰⁴. Gli spostamenti di persone causati da fattori ambientali non sono una novità, infatti fin dai tempi antichi, gli esseri umani si sono spostati alla ricerca di luoghi più sicuri, ricchi di risorse naturali e mezzi di sostentamento, quando il loro ambiente circostante rappresentava una minaccia per la loro sopravvivenza²⁰⁵. Nel corso dell'evoluzione umana, e soprattutto negli ultimi, le cause ambientali sono state spesso considerate come non rilevanti, tornando ad acquisire rilevanza solo da poco, a causa dell'aggravarsi della crisi climatica in corso²⁰⁶. Inoltre, è importante far notare che l'inclusione dei fattori ambientali come motivo di persecuzione non è una solida garanzia per la protezione delle persone colpite da un progressivo deterioramento ambientale, poiché può essere complesso stabilire in modo chiaro l'impatto di eventi di questo tipo²⁰⁷. Di conseguenza, un richiedente asilo potrebbe non essere in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalle autorità del Paese ospitante, poiché potrebbe

²⁰³Eva Maschietto, "Cambiamento climatico, disastro ambientale e violazione dei diritti umani: c'è il nesso anche per la cassazione", *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021

²⁰⁴Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", *Luiss*, 2016

²⁰⁵*Ibidem*

²⁰⁶Simona Francesca Patta, "Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L'influenza della geografia e l'importanza delle politiche nel caso di Haiti", *Luiss*, 2016

²⁰⁷*Ibidem*

non essere in grado di fornire prove sufficienti per dimostrare che il rischio o il livello di danni che hanno portato al suo spostamento sono direttamente correlati alle condizioni ambientali²⁰⁸.

5.2 Considerazioni finali ed idee per futuri interventi

Le considerazioni finali derivanti dalla ricerca indicano che il cambiamento climatico ed i movimenti migratori forzati sono strettamente interconnessi e richiedono una risposta globale e coordinata.

È fondamentale continuare a promuovere una campagna di sensibilizzazione ed educazione; infatti, è imprescindibile aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla questione dei rifugiati climatici ed ai loro diritti umani. Un maggiore livello di sensibilizzazione potrebbe favorire un approccio più umano e solidale verso coloro che sono costretti a migrare a causa dei cambiamenti ambientali. Il riconoscimento legale di questa categoria di persone è cruciale, è necessario sviluppare un quadro giuridico globale per i rifugiati climatici, definendo chiaramente i criteri di riconoscimento e protezione, così come meccanismi di cooperazione internazionale per affrontare questa sfida. I governi, inoltre, dovrebbero impiegare più risorse in politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, perché questo potrebbe ridurre l'impatto degli eventi climatici estremi e prevenire i movimenti migratori forzati. La solidarietà e cooperazione internazionale sono fattori indispensabili, gli Stati membri dell'Unione europea e la comunità internazionale dovrebbero collaborare per condividere responsabilità e risorse nella protezione e nell'assistenza ai rifugiati climatici.

Lo studio commissionato dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta della commissione LIBE²⁰⁹,

²⁰⁸Nicoletta Banini, "Rifugiati ambientali: i cambiamenti climatici come causa delle migrazioni", LUISS, 2020

cerca di dare degli input al Parlamento europeo per affrontare la questione dei rifugiati climatici. Secondo questo studio, per affrontare in modo più efficace la questione dei cambiamenti climatici e degli impatti ambientali su scala più ampia, è essenziale che l'Unione europea definisca chiaramente la propria posizione. Definire la propria posizione però non basta, l'Unione dovrebbe impegnarsi a rafforzare la raccolta dei dati e l'analisi degli stessi in modo da creare una solida base di ricerca sulla connessione che vige tra crisi climatica e migranti ambientali. Inoltre, l'Unione europea si dovrebbe anche impegnare in consultazioni con gli Stati membri per garantire che i fattori ambientali siano adeguatamente considerati nelle politiche nazionali e sovranazionali relative alla migrazione ed all'asilo. Inoltre, è fondamentale che l'Unione Europea adotti una posizione comune riguardo al legame tra cambiamenti climatici e migrazione. Lo studio sottolinea come sia essenziale formulare una politica coesa per gestire le migrazioni in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali, nonché alla mobilità internazionale. Ciò implica l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in varie politiche, strategie e programmi; l'assunzione di azioni concrete di solidarietà nell'ambito degli accordi globali; la promozione della collaborazione tra attori regionali e nazionali europei per affrontare la questione; e la promozione della partecipazione alle iniziative internazionali per sviluppare ulteriormente strumenti e politiche nelle regioni del mondo più colpite da eventi ambientali, anche attraverso supporto tecnico e finanziario. In questo contesto, è importante sviluppare e ampliare le misure per affrontare le crisi climatica ed adottare approcci a lungo termine.

La comunità internazionale tutta dovrebbe adottare politiche che siano in grado di consolidare forme di assistenza nei Paesi più colpiti dalla crisi climatica, ma anche rafforzare le norme nel diritto internazionale in materia di ambiente, cercando quindi di rallentare il cambiamento climatico. Il futuro del diritto d'asilo e della protezione dei rifugiati climatici dipenderà dall'impegno e dalla volontà dei governi, delle organizzazioni internazionali e della società civile nel rispondere a questa sfida globale.

²⁰⁹[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU\(2020\)655591\(SUM01\)_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_IT.pdf)

Come abbiamo visto, quindi, i possibili sviluppi potrebbero, e dovrebbero, includere la creazione di un quadro giuridico globale specifico per i rifugiati climatici, riconoscendo i cambiamenti ambientali come una causa di migrazione forzata e stabilendo criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato climatico. L'adozione di politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, sia a livello nazionale che internazionale, per prevenire i movimenti migratori forzati e ridurre l'impatto degli eventi climatici estremi. La promozione di iniziative di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea ed a livello internazionale per condividere responsabilità e risorse nella protezione e nell'assistenza ai rifugiati climatici. Il coinvolgimento attivo della società civile e delle organizzazioni umanitarie nel sensibilizzare e sostenere i rifugiati climatici, fornendo assistenza e supporto nei processi di accoglienza e integrazione.

Il termine 'migrazione', quando si riferisce ai movimenti causati da fattori ambientali, che sono quindi coatti, sembra non riflettere pienamente le gravi condizioni di sofferenza, ansia e paura in cui si trovano le persone e le comunità costrette a lasciare le proprie case a causa dell'ambiente circostante diventato insopportabile o pericoloso per la loro vita²¹⁰.

In conclusione, il problema dei rifugiati climatici richiede un approccio multidisciplinare e una risposta collettiva per proteggere i diritti delle persone costrette a migrare a causa del cambiamento climatico. Sviluppare una normativa adeguata e politiche efficaci sarà essenziale per affrontare questa sfida emergente e garantire una risposta umanitaria ed equa verso i rifugiati climatici.

²¹⁰Lia Valetti, "Il secolo dei rifugiati ambientali. (In)sostenibilità giuridica, ambiente e politica delle migrazioni ambientali", LUISS, 2015

Bibliografia

Adriana Santiago, “Viva Haiti. La riconquista dell’indipendenza rubata”, Trento, 2014

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa, “Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione”, Lussemburgo, 2020

Agenzia per la Coesione Territoriale, “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, Governo Italiano

Alessandro Licata, Armando Massanisso, “Profughi ambientali: dall’esempio del caso Teitiota al consenso internazionale”, Osservatorio Diritti, 2022

Alessandro Lanni, “La crisi dei rifugiati del 2015 in 2 grafici”, Open Migration, 2016

Alessio Lanni, “Esistono i “rifugiati climatici”?”, Associazione Carta di Roma, 2019

Alessia Tomatis, “Cambiamenti climatici e migrazioni: prospettive di tutela a livello internazionale, europeo e italiano”, Università degli studi di Firenze, 2020

Alice Stevanato, “I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?”, Università degli Studi di Torino, 2023

Andrea Milan, Melissa Schindler, Koko Warner, “When do households benefit from migration? Insights from vulnerable environments in Haiti” in Migration, Environment and Climate Change: Policy Brief Series, 2015

Andrea Stocchiero, “I Padroni della Terra. Rapporto sull’accaparramento della terra 2022: conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni”, Roma, 2022

Anna Avogaro, “Il colloquio di raccolta delle memorie delle persone richiedenti asilo. Preparazione all’audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale”, Università Ca’ Foscari, 2020

Anna Brambilla, Michela Castiglione, “Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?”, Cosmopolis, 2019

Antonio Marchesi, “La Protezione internazionale dei diritti umani”, Torino, 2021

Camilla Barbisan, “Diventare uomini nella migrazione. Il viaggio di giovani uomini afghani verso l’Italia”, Università Ca’ Foscari, 2020

Cecilia C. Poli, “Il “Decreto Lamorgese”: luci e ombre delle modifiche ai decreti sicurezza. Una analisi immune da facili entusiasmi per gli aspetti innovativi”, Melting Pot Europa, 2021

Commissione europea, “Verso un’Europa sostenibile entro il 2030”, Allegati del Documento di Riflessione, Bruxelles, 2019

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, “Il diritto d’asilo in Italia. Rapporto 2021”, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Ministero dell’Interno, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 2021

Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea, “I cambiamenti climatici: il contributo dell’UE”, 2023

David Keane, “The Environmental Causes and Consequences of Migration: a search for the meaning of “Environmental Refugees”, in Georgetown Int’l Env’tl. Law Review, 2003-2004

Dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali", “Cambiamenti climatici e migrazione Sfide giuridiche e politiche e risposte ai flussi migratori indotti dalle condizioni ambientali”, Studio per la commissione LIBE, 2020

Elena Piasentin, “Escaping climate change: Who are the “environmental migrants” in international law?”, pubblicazione online, 2016

Emanuele Bompan, “Rifugiati climatici e ambientali, arriva il riconoscimento giuridico in Italia”, Oltremare, 2021

Emilia Guberti, “Haiti: crisi ambientale e umanitaria in uno dei Paesi più poveri del mondo”, Università degli studi di Ferrara, Agenda 17, 2021

Erika Moranduzzo, “I rifugiati climatici: le vittime invisibili del cambiamento climatico”, Italian Climate Network, 2023

Eva Maschietto, “Cambiamento climatico, disastro ambientale e violazione dei diritti umani: c’è il nesso anche per la cassazione”, Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2021

Fabio Pollice, “Popoli in fuga: geografia delle migrazioni forzate”, Napoli, 2007

Federico Toni, “Haiti. Giustizia climatica?”, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 2016

Francesca Campomori, “Le politiche per i rifugiati in Italia: dall’accoglienza all’integrazione. Missione impossibile?”, Università Ca’ Foscari, O.C.I.S, 2016

Francesca Moretti, “I profughi ambientali”, Altalex, 2021

Francesco Alfieri, “Haiti: la situazione demografica e le migrazioni”, Università degli studi Roma Tre, 2013

Gianluca Famiglietti, “Il richiedente protezione davanti ai suoi “giudici”, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 2021

Giorgio Brizio, Tiziana Bandini, “Rifugiati climatici: uno status che non esiste per legge (ancora) ma esiste di fatto”, Corriere della sera, Pianeta 2030, 2021

Giulia Inguaggiato, Giuseppe Di Chiara, Alessandro Spina, Fulvio V. Paleologo, “Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: Limiti e prospettive dell’attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali”, Università di Palermo, 2018

Jane McAdam, “Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards”, UNHCR, 2011

Jared Diamond, “Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere”, Torino, 2005

JOrnal, “I rifugiati climatici: chi e quanti sono”, Emedicine, 2021

Kara K. Moberg, “Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons Displaces Necessary Protection”, Iowa Law Review, 2009

Koko Warner, Mo Hamza, Fabrice G. Renaud, Alex Julca , “Climate change, environmental degradation and migration”, 2009

Irene Zoppi, “Spazio Don Milani, 100 anni di educazione all’accoglienza”, Indireinforma, 2023

Istituto di studi politici “S. Pio V” e Centro studi e ricerche IDOS, “Ospiti indesiderati, il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione ONU sui rifugiati”, Roma, 2022

Lia Valetti, “Il secolo dei rifugiati ambientali. (In)sostenibilità giuridica, ambiente e politica delle migrazioni ambientali”, LUISS, 2015

Luca Misculin, “I “decreti sicurezza” sono un fallimento”, Il Post, 2020

Mario Mancini, “Haiti, l’isola senza alberi. L’impegno per la protezione ambientale”, Progettomondo, 2022

Martina Davanzo, “Cambiamento climatico e Climate Finance: rischi ed opportunità d’investimento per il mondo finanziario”, Università Ca’ Foscari Venezia, 2018

Marzia Bona, Chiara Marchetti, “Il diritto d'asilo in Italia: sviluppi normativi e nel sistema di accoglienza a partire dagli anni Novanta”, in L. Gorgolini (a cura di), Le migrazioni forzate nella storia d'Italia del XX secolo , Il Mulino, 2017

Massimo Livi Bacci, “Una catastrofe caraibica. Haiti e Malthus”, Neodemos Popolazione, Società, Politiche, 2010

Medici Senza Frontiere, “Accordo Italia-Libia: 5 anni di violenze e abusi finanziati UE e Italia”, Blog di Medici Senza Frontiere, 2022

Nicoletta Banini, “Rifugiati ambientali: i cambiamenti climatici come causa delle migrazioni”, LUISS, 2020

OIM, UNICEF, Georgetown University, l’Università delle Nazioni Unite, “OIM/UNICEF: lanciate nuove linee guida sulla protezione dei bambini migranti per il cambiamento climatico”, OIM UN Migration, 2022

Paolo De Stefani, “Hirsi Jamaa e altri c. Italia: illegali i respingimenti verso la Libia del 2009”, Università degli studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, 2012

PNUE, “GEO Haiti. État et Perspectives de l’Environnement”, PNUE, Ministère de l’Environnement d’Haiti, Université Quisqueya, 2010

Rainer Maria Baratti, “Il caso Ioane Tetiota c. Nuova Zelanda: degrado ambientale e Non-refoulement”, Large Movements, 2021

Sara Occhipinti, “Decreto immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno”, Altalex, 2020

Sara Occhipinti, “Immigrazione: guida al Decreto Cutro”, Altalex, 2023

Simona Francesca Patta, “Vulnerabilità ambientale, povertà e migrazioni. L’influenza della geografia e l’importanza delle politiche nel caso di Haiti”, Luiss, 2016

Stefan Alscher, ““Hispaniola” in EACH-FOR Environmental Change and Forces Migration Scenarios”, ATLAS Innoglobe Ltd, 2011

Steve Lonergan, “The role of Environmental Degradation in Population Displacement”, Environmental Change and Security project Report, 1998

Tiziana Bandini, “Il riconoscimento dei rifugiati ambientali e lo sviluppo del diritto”, SafeGreen, 2021

UNHCR, “Cambiamenti climatici e migrazioni forzate dovute a catastrofi naturali”, 2021

United Nations Human Rights, “Lo storico caso delle Nazioni Unite sui diritti umani apre la porta alle richieste di asilo legate al cambiamento climatico”, Ginevra, 2020

Valentina Casti, “Il deficit di solidarietà nel sistema europeo di asilo”, AMIStaDes, Centro studi per la promozione della cultura internazionale, 2023

Valentina Carlino, “La tutela giurisdizionale nella procedura per il riconoscimento del diritto di asilo : un’analisi comparata sull’effettività in Italia e in Francia”, HAL open science, 2020

Sitografia

<https://www.cartadiroma.org/osservatorio/factchecking/esistono-rifugiati-climatici/>

<https://italy.iom.int/it/news/oim/unicef-lanciate-nuove-linee-guida-sulla-protezione-dei-bambini-migranti-il-cambiamento-climatico>

<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum#:~:text=Chiunque%20fugga%20da%20persecuzioni%20o,relativa%20allo%20status%20dei%20rifugiati>

<https://www.unhcr.org/it/risorse/documenti-e-pubblicazioni/manuali-rapporti/>

<https://www.unhcr.org/it/ambiente-catastrofi-naturali-e-cambiamenti-climatici/cambiamenti-climatici-e-migrazioni-forzate-dovute-a-catastrofi-naturali/>

<https://www.secondoprotocollo.it/2016/04/08/diritto-di-asilo-diritto-internazionale/>

<https://youtu.be/y0y9LvZnpgw>

<https://e-medine.org/it/rifugiati-climatici-cosa-e-quant-sono/>

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/>

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/#asylum>

<https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/guaranteeing-the-right-to-asylum#:~:text=Garanzia%20del%20diritto%20di%20asilo.%20Chiunque%20fugga%20da,Ginevra%20del%201951%20relativa%20allo%20status%20dei%20rifugiati.>

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/#asylum>

<https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/>

<http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/aprile/scheda-comm-ue-sistema-asilo.pdf>

<https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/diritto-asilo/italia/legislazione/>

<http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/accordi-italia-libia.aspx>

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU\(2020\)655591\(SUM01\)_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_IT.pdf)

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-sostenibilita/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1992--conferenza-delle-nazioni-unite-su-ambiente-e-sviluppo--ver.html#:~:text=Nel%201992,%20i%20rappresentanti%20di%20172%20Paesi%20si,basi%20per%20uno%20sviluppo%20sostenibile%20a%20livello%20mondiale.

Ringraziamenti

Prima di tutto, ovviamente, un enorme grazie alle tre donne cui questa tesi è dedicata, alla mia mamma, mia zia e mia nonna. Tre donne diverse, con caratteristiche e personalità diverse ma ciò che le accomuna è la gentilezza, la fermezza e il grande cuore che tutte e tre possiedono. Siete sempre state tutto ciò che ho sempre ispirato ad essere, e mi avete insegnato ad essere tutto quello che sono. Grazie, grazie e grazie.

To the love of my life, Garrett, I thank you for all the support you gave me during these years. You are such a great person I can't even begin to describe how much I value and appreciate you. Thank you for always being by my side, for loving me even when I'm being difficult, thank you because you made my life the best possible adventure I could ever ask for. I love you to the moon and back.

A Matteo, perché sai sempre farmi ridere come mai nessun altro, perché sei sempre stato la mia spalla, il braccio destro, l'altra metà del mio cuore. Grazie per essere autentico e genuino; grazie per essere il fratello migliore del mondo; grazie per avere idee diverse dalle mie, perché mi aiuti a sapermi confrontare sia con opinioni che differiscono dalle mie sia, soprattutto, con le mie medesime. Grazie. Poi, una promessa è una promessa.



A Giacomo, un'anima pura e gioiosa, il fratellino più dolce dell'universo, il più chiacchierone, il più buono. Grazie a te ho riscoperto la bellezza delle piccole cose, quasi mi hai fatto credere di nuovo in Babbo Natale, nelle favole, nella felicità che riesce a battere ogni singolo dolore. Grazie per avermi regalato nuovi occhi con cui guardare al mondo ed alla vita.

Al nonno, perché grazie a te so andare in bici, in altalena, camminare con la testa alta e non badare troppo al giudizio altrui. Grazie a te so la differenza tra insalata e cavolo cappuccio, so raccogliere le verdure dall'orto, so l'importanza di mettere sempre la famiglia al primo posto. Tu, da quando sono nata, mi hai sempre dimostrato amore incondizionato. Grazie nonno per tutto quello che mi hai insegnato e che ogni giorno continui ad insegnarmi.

A Giada, tu sei una parte di me che non sapevo esistesse. Sei così comprensiva e paziente, sei sempre stata al mio fianco in ogni situazione, mi hai offerto riparo e amore io ti sarò per sempre grata. Grazie Giada per essere la mia migliore amica.

Infine un grazie speciale a tutte le persone che mi hanno incoraggiato e che mi sono state vicine, grazie zio Michele, ad Enrico, a Cherie e Grant, ad Ophelia, a tutte le mie amiche ed i miei amici. Grazie.

“And last but not the least, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong.” (Snoop Dogg)

